



SOCIETA' ITALIANA
 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
 Sede legale: fraz. San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO)



MUSINET ENGINEERING S.p.A.
 Cso Svizzera, 185
 10149 TORINO
 Tel. +39 011 5712411
 Fax. +39 011 5712426
 E-mail info@musinet.it
 PEC musinet@legalmail.it

Gruppo SITAF

P.I.lva 08015410015
 Cap. Soc. E. 520.000 i.v.
 Cod. fis.e Reg. Imprese
 TO 08015410015
 R.E.A. Torino 939200

T4 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN COMUNE DI BARDONECCHIA

PROGETTO DEFINITIVO Sito Rochemolles

SITAF SpA
 per la Direzione
 Il Direttore Tecnico
 (Dott. Ing. Massimo BERTI)

SITAF SpA
 per la Direzione
 Il Direttore Generale
 (Dott. Ing. Bernardo MAGRI)

Variante Urbanistica semplificata ex art. 17bis
 L.R.56/77 come modificata da L.R. 3/2013
 - Fase di verifica di assoggettabilità alla
 VAS - Rapporto preliminare ambientale -

Scala -	0377_111_12_D26EG002.6_0			Gennaio 2013	
2					
1					
0	Giu 2013	Emissione	Tekne	TRI	GIO
REV	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.
Attività di Supporto Specialistico TEKNE Dott. Agr. Renata Curti					

Il Responsabile del progetto
 MUSINET ENGINEERING S.p.A.
 Dott. Arch. Corrado Giovannetti

N° TAVOLA

2.6

SITAF S.p.A.

**SOCIETA' ITALIANA
TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS**

T4: TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

**INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO
E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE
IN COMUNE DI BARDONECCHIA**

SITO ROCHEMOLLES

PROGETTO DEFINITIVO

**VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA EX ART. 17BIS
L.R.56/77 COME MODIFICATA DA L.R. 3/2013**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 Aspetti procedurali	3
1.2 Finalità della Variante Semplificata	4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1 Normativa europea	5
2.2 Normativa nazionale.....	5
2.3 Normativa regionale.....	7
3. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO	14
3.1 Piano Territoriale Regionale	14
3.2 Piano Paesaggistico Regionale.....	20
3.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino.....	28
3.4 Vincoli.....	33
4. DESCRIZIONE DEL PIANO VIGENTE E DEL PROGETTO DI VARIANTE	35
4.1 Il PRGC vigente	35
4.2 La Variante al PRGC vigente.....	54
5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DI INTERVENTO	57
5.1 Inquadramento geografico, geomorfologico e geologico.....	57
5.2 Inquadramento paesaggistico	58
5.3 Inquadramento vegetazionale.....	60
5.4 Inquadramento naturalistico	60
5.5 Inquadramento pedologico	61
5.7 Rumore	62
6. POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITA'	64
6.1 Potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali interferite	64
6.2 Criteri di assoggettabilità.....	66
7. MITIGAZIONI.....	67
8. CONCLUSIONI	67
9. ALLEGATI.....	67

1. PREMESSA

1.1 Aspetti procedurali

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale di Screening per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente predisposta ai sensi dell'art. 17bis comma 6 della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 relativamente all'adeguamento cartografico di PRGC del tracciato della strada provinciale SP 235 conseguente al progetto di miglioramento del tracciato della strada Bardonecchia-Rochemolles, realizzato attraverso il rimodellamento morfologico di parte del versante ottenuto con l'utilizzo del materiale di smarino derivante dallo scavo della galleria di sicurezza del tunnel del Frejus.

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 12 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Inoltre, a livello regionale la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, ed alla L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77 che ha introdotto nuove specificazioni in merito alla VAS, la presente variante semplificata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 è **da sottoporsi alla verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto l'area di intervento ricade in territorio tutelato ai sensi D.lgs n° 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e DPCM 12-12-2005**, con specifico riferimento ai seguenti riferimenti normativi

Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 al paragrafo "*ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo (eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l'autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l'amministrazione preposta all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento*"

L.R. 3/2013 art 17 bis:

comma 8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.;

comma 11: Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA.

comma 12. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;

b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);

c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;

e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

comma 13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse.

Scopo della “Verifica di assoggettabilità alla VAS” è fornire elementi a supporto del processo decisionale finalizzato alla necessità di assoggettare il piano (o programma) a VAS. Il documento di Screening si pone dunque l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dalla variante con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo conto dei criteri dell'Allegato II della Direttiva CE/42/2001 di cui all'articolo 3 paragrafo 5, ripresi anche nell'Allegato 1 del D.Lgs. 4/2008.

1.2 Finalità della Variante Semplificata

La variante semplificata ai sensi dell'art.17 bis della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 si rende necessaria al fine di rendere compatibile con lo strumento urbanistico la deviazione del tracciato della strada provinciale 235 al fine di migliorarne la fruibilità.

Infatti, la SP 235 Bardonecchia-Rochemolles presenta un primo tratto iniziale con pendenze della livelletta stradale particolarmente elevate lungo tutto il tracciato, variabile dal 10 all'11%, con due tornanti a 360°.

Inoltre, la carreggiata è stretta, 4 m di larghezza media, e non consente l'affiancamento di 2 veicoli.

La percorrenza risulta quindi particolarmente difficile specialmente nel periodo invernale.

Considerate queste problematiche e la disponibilità a distanza ravvicinata del materiale necessario per realizzare un idoneo rimodellamento del versante su cui ridisegnare un nuovo tracciato stradale, l'Amministrazione comunale si è attivata con Sitaf per predisporre un progetto che consenta di risolvere tali criticità

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa europea

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").

2.2 Normativa nazionale

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in

materia ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

[...]

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.*
6. *La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. Da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.*

2.3 Normativa regionale

In attesa dell'adeguamento, con apposita legge, dell'ordinamento regionale alle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto correttivo, trova applicazione l'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale.

Articolo 20:

1. *Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.*
2. *Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.*

3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.

Allegato F: informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2

L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

- a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;
- b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;
- c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;
- d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;
- e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;
- g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

L'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 4/2008 richiede, tuttavia, un adeguamento della normativa. In attesa di tale adeguamento la Regione con **D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931**, ha definito i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale strategica.

ALLEGATO II INDIRIZZI SPECIFICI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda l'applicazione degli indirizzi operativi definiti dal presente provvedimento alla pianificazione di livello comunale si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni data la specificità delle procedure previste per l'elaborazione e l'adozione/approvazione degli strumenti urbanistici.

L'attuale ordinamento prevede in ambito piemontese differenti procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, fra cui quelle sotto elencate che risultano particolarmente rilevanti, nell'ambito del presente provvedimento, ai fini dell'integrazione della VAS nel sistema della pianificazione:

- 1. Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
- 2. Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007;*
- 3. Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
- 4. Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i..*
- 5. Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi
alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri,
agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);*
- 6. Strumenti Urbanistici Esecutivi.*

Ambito di applicazione

[...]

- *deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:*
 - *Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
 - *Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.*
- *si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:*
 - *Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;*
 - *Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;*
 - *Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i. ;*
 - *Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);*

- *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.*

All'interno di tale procedura si verifica:

- *se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;*

- *se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza*

comunitaria (SIC).

• *sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:*

- *Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;*

- *Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);*

- *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.*

Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di piani che il presente provvedimento stabilisce siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita, nel corso della fase preliminare del processo valutativo, l'esclusione dalla valutazione ambientale, con l'osservanza di quanto previsto per la verifica preventiva, si ritiene ottemperato il disposto dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998. Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il mancato assolvimento di tale fase comporta l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. [...]

“ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo

Interventi di rimodellamento morfologico e messa in sicurezza del versante in Comune di Bardonecchia – Sito Rochemolles

Progetto definitivo

Rapporto preliminare ambientale

(eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l'autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l'amministrazione preposta all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento”

Ulteriori chiarimenti procedurali sono contenuti nel Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali 18 dicembre 2008 “Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1” (B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008) e nel successivo Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia “Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”. B.U. n. 51 DEL 24/12/2009.

Con l'entrata in vigore della **L.R. 3/2013** sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'assoggettabilità alle procedure di VAS; in particolare, in merito alle varianti parziali si riporta l'art. 17 bis

Art. 17 bis *(Varianti semplificate)*

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.
2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:
 - a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;
 - b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;
 - c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;
 - d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;
 - e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;
 - f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta

giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante; g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.

3. Nel caso di interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed energia, le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); l'approvazione del progetto da parte della conferenza comporta l'efficacia della relativa variante urbanistica, che in seguito è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione a cura del responsabile del procedimento.

4. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;

c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta

utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la medesima variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale. Nei casi di esclusione di cui ai commi 11 e 12, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

11. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA.

12. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
- e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse. 14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

a) la relazione illustrativa;

b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;

c) la relazione geologico tecnica;

d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

3. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO

3.1 Piano Territoriale Regionale

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 ha approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", che contiene tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.


Nell'ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio è stato adottato, con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008, il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) e pubblicato sul B.U.R. N. 51 del 18 dicembre 2008. Lo strumento interpreta la struttura del territorio, riconosce gli elementi caratterizzanti le varie parti del territorio (fisici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e urbanistici) e stabilisce le regole per la conservazione, riqualificazione e trasformazione.

Nell'ambito della definizione degli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) il comune di Bardonecchia rientra nell' AIT 13 "Montagna Olimpica" di cui costituisce il centro principale e per cui sono stati formulati i seguenti obiettivi e linee d'azione.

Strategia	Indirizzi
Riqualificazione territoriale	L'ambito va trattato come un "nodo" della rete delle stazioni di sport invernali di livello internazionale, che richiedono servizi, impianti e infrastrutture di tipo urbano, il tutto inserito in un ambiente naturale e paesaggistico molto sensibile. Ne deriva da un lato la necessità di tutela e gestione particolarmente accorta delle componenti naturali o semi-naturali (acque, boschi, pascoli, equilibri ecologici) e dei rischi (idraulico e dissesti idrogeologici, valanghe, sismicità, incendi); dall'altro quella di attuare le trasformazioni ambientali e paesaggistiche necessarie per soddisfare le esigenze infrastrutturali e insediative proprie delle funzioni che l'ambito è chiamato a svolgere. Ciò richiede particolare attenzione in tema di regolazione urbanistica ed edilizia (freno al mercato immobiliare di tipo speculativo e al proliferare delle residenze secondarie, inserimento sostenibile degli impianti ecc); uso delle residenze secondarie come strutture per la ricettività turistica; di utilizzo sostenibile delle risorse primarie (acqua, sedimenti alluvionali, vegetazione spontanea, ecosistemi), di controllo delle emissioni inquinanti da riscaldamento, traffico.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	Le condizioni di contesto (accesso Tav, banda larga, servizi) e ambientali che possono favorire uno sviluppo turistico di qualità (v. oltre) possono anche attrarre imprese innovative, centri di ricerca pubblici e istituti di formazione superiore, capaci di offrire alla popolazione locale ulteriori opportunità di lavoro, oltre che un miglior utilizzo del patrimonio residenziale e delle attrezzature ricettive.
Turismo	La duplice minaccia del cambiamento climatico e dell'aumento del costo dei carburanti esclude la possibilità di puntare su di un modello di sviluppo unicamente basato sugli sport invernali. Esso va affiancato da attività ricreative, di <i>wellness</i> , sportive e culturali di alta qualità che (a) assicurino la diversificazione e la bi-stagionalità dell'offerta turistica, (b) coinvolgano le risorse attrattive delle medie valli di Susa e Chisone (parchi naturali, forti di Exilles e Fenestrelle, prodotti tipici locali), (c) si inseriscano in circuiti più ampi a livello provinciale (AIT di Torino, Susa e Pinerolo) e transfrontaliero (Brianzonese, Maurienne, Tarantaise). In questa prospettiva si impongono: traforo di sicurezza del Frejus e studi di fattibilità del collegamento ferroviario Oulx-Briançon, Fermata TAV in valle.

Di seguito si riporta un estratto delle tavole significative, relativamente all'area in oggetto:

Tav b



RETE ECOLOGICA E AREE DI INTERESSE NATURALISTICO

	Nodi principali (Core areas) *
	Nodi secondari (Core areas) *
	Punti d'appoggio (Stepping stones) *
	Zone tampone (Buffer zones) *
	Connessioni *
	Aree di continuità naturale *
	Aree di interesse naturalistico (Aree protette, SIC, ZPS)

* Fonte IPLA

Art. 29. I territori montani

- [1] Il PTR, assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione operata dal Testo unico delle leggi sulla montagna (Lr 16/99 e s.m.i.) così come individuati nella Tavola di progetto.
- [2] Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano anche ai territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall'allegato A alla Lr 16/99.
- [3] Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume come obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvo-pastorali e turismo.

Indirizzi

- [4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce politiche ed azioni per:
- la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative;

- b) il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali estesi ai bacini idrografici interessati;
 - c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole, integrate con le attività turistiche, potenziando il turismo locale e l'agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed invernale, attraverso l'individuazione e l'attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali;
 - d) garantire un efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi;
 - e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale.
- [5] La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti di programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale.

Direttive

- [6] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire:
- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
 - b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
 - c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
 - d) il potenziamento, attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
 - e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;
 - f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse.

Sono inoltre individuati, a livello regionale, una serie di ambiti meritevoli di approfondimento dal punto di vista paesaggistico, tra cui il territorio della Val di Susa (alta e bassa) e Val Cenischia.

In base al PTR Approfondimento Valle di Susa il territorio in oggetto ricade nella cosiddetta "stanza F1", di cui si riporta uno stralcio tratto dal "quadro conoscitivo - interpretazione strutturale"

Il comprensorio di Bardonecchia (Stanza F1) (comune di Bardonecchia)

		Profili				
		1, ambiente fisico	2, ambiente biologico	3, assetto culturale	4, assetto insediativo	5, assetto paesistico
Fattori	A, strutturanti	<ul style="list-style-type: none"> Substrato roccioso: Falda del Calcesciati e Zona Brianzonese Esterna (confine francese) Tratto di fondovalle stretto 	<ul style="list-style-type: none"> I boschi di larice costituiscono le formazioni più diffuse, sovente misti a pino cembro e, in pochi settori più umidi, all'abete rosso. Presenza di zone di regressione del bosco allo stato arbustivo misto a pratopascolo. 	<ul style="list-style-type: none"> Attestamento della valle al massiccio del Fréjus e del Thabor, storica dividente tra i valichi per la Savoia e il Delfinato, dove convergono le valli di Rochemolles, cui confuisce la Valle Fredda, e della Valle Stretta, ceduta alla Francia. Bardonecchia è dominata dallo Jafferau a est e dalla dorsale del Colomion a sud. Attraversamento ferroviario del Fréjus. La valle inferiore della Dora di Bardonecchia, fino a Oulx, presenta pendici prevalentemente boscate e stretto fondo valle esondabile. 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastrutture per la mobilità: <ul style="list-style-type: none"> s.s. n.335 s.p. n. 216 verso il confine di valle Stretta ferrovia Torino-Modane autostrada del Fréjus Insediamiento urbano di Bardonecchia, diffuso sui conoidi e con propaggini insiare verso la valle Stretta, attestato sulla ferrovia e sulla s.p. Insediamiento di Beaulard e nuclei minori ai piedi del versante attestati sulla s.s. n.335 Attestamenti degli impianti di risalita dello sci 	<ul style="list-style-type: none"> L'elemento strutturale del paesaggio è dato dalla forma a conca della zona di attestamento della valle: in questo ampio anfiteatro convergono a ventaglio le valli laterali e le principali propaggini di estensione longitudinale della conca. Propaggini principali: <ul style="list-style-type: none"> in dx la Valle Stretta, delimitata dalla dorsale del Colomion, in sx la Valle di Rochemolles e la Valle Fredda, con l'emergenza del Monte Jafferau. Diffusa presenza di piccoli insediamenti sul versante sx della valle principale, pressoché assenti nel versante dx.
	B, caratterizzanti	<ul style="list-style-type: none"> Racino imbrifero di testata ricadente in territorio francese (Valle Stretta) Estesi settori di conoidi di deiezione, in dx e sx. Dora Occorrenza di movimenti gravitativi di grandi dimensioni (Millaures) 	<ul style="list-style-type: none"> Copertura boschiva, anche nel fondovalle, di conifere 	<ul style="list-style-type: none"> Stazione sportiva e climatica di primo Novecento in estensione dell'antico nucleo di Bardonecchia implementato a distanza dagli insediamenti del cantiere del tunnel e dalla stazione ferroviaria (1871), successivamente molto estesasi. Sulla fascia inferiore dei versanti della valle del Bardonecchia, i nuclei di Savoux e Signols, allineati sulla vecchia strada nell'indritto e Beaulard (toponimo da betulla) sull'inverso, sovrastato dalla frazione di Château. 	<ul style="list-style-type: none"> Insediamiento storico di Borgonecchio ai piedi del versante e centro di Borgonuovo di fine 800, prossimo alla ferrovia, ora saldati dall'espansione. L'insediamento è attraversato da corsi d'acqua Nuclei storici minori ai piedi dei versanti e su conoidi, estesi verso la piana (l'espansione maggiore riguarda Beaulard), tendenti a saldatura in sponda sx Centri storici minori di fondovalle di Les Arnauds e Méiezet, il primo ora saldato a Bardonecchia Borgate di versante sullo Jafferau in ex orografica e nei valloni laterali 	<ul style="list-style-type: none"> Ritotta estensione del fondovalle principale tra Oulx e Bardonecchia (corso della Dora di Bardonecchia) su cui incombono versanti boschivi talora molto ripidi. Nel raggiungere la testa della valle, l'elemento prevalente di percezione visiva, che si associa al repentino ampliamento del cono visuale, è l'emergenza di Forte Bramafam, che incombe sul fondovalle e rappresenta il tassello più evidente della rete di fortificazioni storiche.
	C, qualificanti	<ul style="list-style-type: none"> Geositi riferibili alla dinamica di modellamento fluviale (forre, cascate) e alle deformazioni gravitative profonde di versante Diffusa presenza di sorgenti captate per uso idrico 	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di estesi boschi di pino silvestre che dalle zone ripariali di fondovalle risalgono a quote elevate (zona di Beaulard, versante sx esposto a sud di Bardonecchia) 	<ul style="list-style-type: none"> Frammenti del nucleo originario di Bardonecchia, insediamenti e impianto della ferrovia del Fréjus con l'imbocco della Galleria, antichi nuclei di Les Arnauds e Méiezet in Valle Stretta, insieme e architetture di primo impianto della stazione climatica di primo Novecento, nuclei antichi e parrocchiali di Savoux e degli altri nuclei di valle. 	<ul style="list-style-type: none"> Centro storico di Bardonecchia e struttura urbana di viali pianificata nella prima metà del 900 Centri storici degli insediamenti minori Borgate e baite di cultura occitana sui versanti e nei valloni, con adeguati interventi di recupero 	<ul style="list-style-type: none"> Nel contesto paesaggistico descritto l'elemento qualificante è dato dall'estesa copertura boschiva dei versanti. Da segnalare inoltre le aree di salvaguardia naturalistica di Valle Fredda, Les Arnauds, Punta Quattro Sorelle, Oasi xerotermitica di Puy...
	D, critici	<ul style="list-style-type: none"> Area urbanizzata di Bardonecchia, soggetta ad allagamenti per piene gravose lungo il T. Rno e Fréjus Numerosi settori di conoidi soggetti a violenta attività torrentizia Interferenze con la dinamica gravitativa di versante in aree urbanizzate o con importanti infrastrutture viarie Interferenze con la dinamica valanghiva (dominio sciistico) 	<ul style="list-style-type: none"> Elevato livello di antropizzazione della conca di Bardonecchia 	<ul style="list-style-type: none"> Espansione intensiva di Bardonecchia, con privatizzazione dei suoli e saturazione di un sistema viario poco strutturato e edilizia generica e speculativa. Sgradevole canalizzazione del torrente Fréjus. Ingombranti spazi di disimpegno autostradale, tendenza alla conurbazione periferica con e tra le frazioni, con edilizia di forme genericamente montane. Il fondo valle è conteso tra le aree di esondazione del torrente e i traolati infrastrutturali della ferrovia e della strada statale, mentre l'autostrada taglia a mezza costa il versante di indritto. 	<ul style="list-style-type: none"> Espansione turistica di Bardonecchia con diversità di tipologie edilizie e riduzione dello spazio interno a pineta Espansione turistica diffusa negli insediamenti minori con alcune saldature degli antichi nuclei Recupero non sempre adeguato delle tipologie storiche nei centri storici Margini, verso gli spazi aperti, del nuovo costruito da riordinare. Ingressi urbani critici al centro di Bardonecchia Accessi e uscite dall'autostrada Prossimità dell'autostrada ad alcuni insediamenti e alle prime borgate su versante Parcheggi legati ai fronti neve da sistemare 	<ul style="list-style-type: none"> Svincolo autostradale di Bardonecchia sul versante Autostrada a mezza costa nel tratto terminale della valle di Beaulard - Bardonecchia.

Interventi di rimodellamento morfologico e messa in sicurezza del versante in Comune di Bardonecchia – Sito Rochemolles

Progetto definitivo

Rapporto preliminare ambientale

Ed in particolare il “Quadro Normativo” del piano prevede, in riferimento al reticolo fluviale:

Art. 16 - Reticolo idrografico e fasce fluviali

Obbiettivi

Far svolgere al reticolo idrografico ed alle relative fasce fluviali una parte di rilevanza strategica nel sistema delle reti ecologiche e ambientali della Valle.

Indirizzi

Al fine di salvaguardare e valorizzare il ruolo del reticolo idrografico, i PRGC ed i piani settoriali per quanto di competenza debbono prevedere adeguate misure di disciplina delle aree e degli elementi costitutivi di tale sistema al fine di mantenere e, ove possibile, ricostituire le linee di continuità eliminando o riducendo le fratture, i fattori di detrazione e le discontinuità in atto evitando che se ne producano di nuove.

La pianificazione locale, in coerenza con quanto previsto dal Piano di assetto dell'ambito fluviale, può definire specifici progetti per la valorizzazione e la fruizione delle aree fluviali la cui attuazione può essere demandata ai soggetti pubblici e privati interessati..

Direttive

Nel sistema fluviale sono ammessi unicamente interventi volti alla valorizzazione delle risorse idriche ed alla riqualificazione degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti compatibili; sono inoltre da valorizzare gli usi naturalistici e ricreativi. In particolare:

- sono consentiti interventi di mantenimento e riqualificazione volti a migliorare stabilmente le condizioni di sicurezza idraulica - in particolare, la capacità di contenimento e di laminazione delle piene - il grado di naturalità, l'efficienza e la continuità degli ecosistemi fluviali, a ridurre i fattori di rischio e le situazioni di degrado ambientale, a ripristinare nella misura più elevata possibile la dinamica evolutiva naturale dei corsi d'acqua ed a restituire loro i terreni sottratti;

- sono vietati usi, attività ed interventi che possono aggravare le interferenze antropiche nelle dinamiche evolutive dei corsi d'acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici o che possano ridurre la fruibilità e l'accessibilità degli stessi corsi d'acqua e delle sponde o che richiedano opere di difesa e di sistemazione idraulica;

- debbono essere incentivate politiche colturali volte a ridurre i carichi inquinanti e forme di utilizzazione delle sponde e delle aree latitanti, compatibilmente con le esigenze di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di piena e di evitare danni a valle delle aree di intervento.


I PRGC devono provvedere, sulla base di specifici studi a maggior dettaglio, a precisare le determinazioni di cui al comma precedente.

3.2 Piano Paesaggistico Regionale

Si ritiene, comunque, di fare riferimento al **Piano Paesaggistico Regionale**, il piano di intrinseca valenza paesaggistica che fornisce gli elementi di pianificazione paesistica e gli indirizzi strategici, utili per inquadrare le scelte delle opere in progetto.

L'area di intervento ricade nell'ambito n° 39 – Alta Valle di Susa e Chisone di cui si riportano alcune introduttive della scheda.

Ambito	Alte Valli di Susa e Chisone	39
---------------	-------------------------------------	-----------



DESCRIZIONE AMBITO

Primi tratti di valli alpine afferenti al corso del Chisone e della Dora Riparia, con versanti ad esposizione ed acclività varie dominati dalla presenza del bosco a prevalenza di conifere, alternandosi a praterie di origine antropica. Più in alto le superfici a praterie alpine seminaturali prendono il sopravvento, formando una fascia di transizione variamente interconnessa con i boschi subalpini e modeste pareti rocciose che coronano verso l'alto la visuale. Il fondovalle solo a tratti presenta un'ampiezza tale da assumere la rilevanza di fattore di strutturazione del paesaggio. Gli attestamenti di valle, con crinali per lo più costituenti confine con la Francia, non sono sede di ghiacciai hanno altezza media e solo in un punto (Pierre Menue) superano i 3500 metri.

La valle della Dora Riparia (di Susa) è fin dall'antichità interessata dalle connessioni viarie a scala sovra-regionale tra i due versanti alpini (passo del Monginevro, valichi della conca di Bardonecchia) e da una trama di connessioni intervallive. L'apertura del tunnel ferroviario del Frejus verso la Maurienne (1871) ha introdotto nella storia della stradalità della valle una nuova direttrice transalpina di rilevanza europea, confermata dal tracciato dell'autostrada e dal tunnel automobilistico.

L'ambito è sostanzialmente coincidente con i territori a monte del passo di Susa (valle Dora) e di Perosa (valle Chisone), compresi fino al 1713 (trattato di Utrecht) prima nel Delfinato (fino al 1349) e poi nel Regno di Francia. Si tratta quindi di un'ampia fascia di frontiera, che per secoli è stata munita con importanti fortificazioni ed è stata teatro di battaglie costituenti l'immaginario identitario dello stato sabauda (colle dell'Assietta). Comunque, anche dopo l'annessione allo stato sabauda, le alte valli hanno conservato caratteri culturali e insediativi

propri, connessi in particolare con le culture occitana e franco-provenzale e a una tradizione di autonomia sancita da patti di autogoverno della metà del Trecento: gli Escartons.

La struttura insediativa tradizionale, incardinata sui centri legati al transito nei punti di confluenza valliva e sviluppata nei versanti solivi in nuclei alpini minori, è stata fortemente modificata negli ultimi decenni dalla affermazione delle stazioni di turismo invernale con grandi interventi infrastrutturali per lo sci in quota e insediamenti turistici ex novo (Sestrière, San Sicario, Sportinia, Sauze d'Oulx, Grangesises), per lo più con utilizzo stagionale. Il territorio, già potentemente infrastrutturato per l'inverno, è stato interessato dalle opere olimpiche, con impianti sportivi a Bardonecchia, San Sicario, Cesana e Pragelato e interventi per potenziare la rete idrica, accessibilità e parcheggi.

Aspetti fisici

L'alta valle si biforca in due rami presso Oulx, una porta al Colle del Monginevro ed una verso Bardonecchia, a loro volta articolati in numerosi valloni confluenti, quali il Vallone della Ripa, la Val Thures, la Val Rho, la Val Frejus, la Valle di Rochemolles e la Val Clarea.

I versanti hanno forme prevalentemente arrotondate, dovute alla litologia dominante formata dai calcescisti, con morfologie più aspre soltanto nella parte alta dei versanti, al di sopra delle praterie alpine, o in alcuni casi per la presenza di pareti calcaree notevoli (gruppi Seguret-Vallonetto, Valle Thures, Gruppo Grand Hoche). Queste ultime sono in genere formate da edifici montuosi di grandi dimensioni, con cresta a profilo prevalentemente lineare, eccezionalmente segnate da vette acuminata ed ospitanti alcuni tra gli ultimi relitti di ghiacciai. Sono inoltre presenti alcune zone a litologia prevalente a quarziti e gneiss (zone dell'Ambin, del Colle Gran Bagnà, Niblè, Vallonetto). Le quote massime, a seconda delle zone si individuano attorno ai 3300 metri.

È da segnalare la presenza di alcuni laghi alpini di origine glaciale o fluvio-glaciale, che connotano alcune testate di valle, come sotto il Gruppo dell'Ambin, al Vallonetto, nei pressi del Col Bousson (lago Nero), oltre al lago artificiale di Rochemolles.

Infine è rilevante la particolare connotazione climatica di questa valle trasversale endo-alpina che risulta chiusa alla penetrazione di correnti umide atlantiche; queste vi giungono sul suo territorio impoverite di umidità avendo scaricato le precipitazioni sul versante francese. Anche durante il periodo invernale le masse d'aria ormai asciutta si riscaldano per compressione nella loro discesa lungo le pendici italiane causando la formazione di un vento caldo e secco, il "Föhn", che comporta, dal punto di vista paesaggistico, un cielo molto terso, che permette una intervisibilità del territorio anche da punti di osservazione lontani. Tale caratteristica che determina basse precipitazioni medie può portare a situazioni di stress idrico, anche per i boschi, e di pericolo di incendi, soprattutto nelle porzioni di bassa valle.

Aspetti ecosistemici

Le superfici forestali dominano il paesaggio vallivo (il 40 % delle coperture del suolo), seguite dalle praterie ed altre aree pastorali, dalle rocce e macereti. Il bosco ha sempre mantenuto, nel corso dei secoli, significativi gradi di copertura dei versanti: nonostante il notevole incremento demografico dalla seconda metà del 1700, le formazioni forestali, seppur ridotte per far posto alle coltivazioni, non sono mai scese sotto il 25 % della superficie. La diffusione di estesi lariceti, prodotto di impianto antropico per la produttività e perchè possono ospitare il pascolo conferiva ai boschi un ruolo fondamentale all'interno dell'economia e della gestione del territorio. Sin dalla fine dell'800 tagli e gestioni poco attente alle dinamiche dei boschi, hanno destabilizzato ed impoverito le strutture delle conifere e condizionato il paesaggio di alcuni versanti. Comunque, ad oggi l'elevata presenza di lariceti, come in molte altre valli alpine, connota il paesaggio stagionale con variazioni tra il verde ed il giallo intenso autunnale, fino a passare in inverno a versanti tendenzialmente monocromatici bruni; a questi paesaggi si alternano i popolamenti di conifere sempreverdi.

Tra gli habitat di interesse comunitario sono dominanti quelli forestali (quasi 80%), comprendendo lariceti (Codice 9240), peccete (9410), dalle faggete (9110 e 9130) seguite da limitate estensioni di castagneti (9260) nella porzione più bassa della valle e dalle pinete di pino uncinato (9430), considerati popolamenti di interesse prioritario se su substrati calcarei o gessosi (come in Val Thures e sui versanti tra Cesana T.se e Claviere).

Anche se il bosco e i prato-pascoli negli ultimi decenni hanno progressivamente sostituito i seminativi abbandonati, gli ambienti pastorali caratterizzano ancora il territorio non forestale con praterie montane e subalpine. La riduzione del numero complessivo di capi, avvenuto a partire dagli anni '50 non ha determinato una riduzione eccessiva delle superfici, effetto degli incentivi delle PAC, degli intensi utilizzi invernali per lo sci e anche delle limitanti condizioni

climatiche endalpine che non favoriscono la diffusione naturale degli arbusti secondari, in particolare dell'ontano verde.

I versanti sono percorribili fino ad alte quote grazie anche alla rete di viabilità ex militare, con una fitta rete di microinsediamenti rurali stanziali ed alpicoli, oggi in parte abbandonati, che testimoniano una solida economia agropastorale del passato, favorita dalla morfologia e litologia prevalente.

Da segnalare, l'area dei relitti coltivati di versante attorno a Chiomonte, anticamente ricavati da boschi di conifere e latifoglie e migliorati attraverso un secolare lavoro di spietramento, ciglionamento e terrazzamento. Oggi tali superfici sono in parte convertite a prato pascoli, ma permangono appezzamenti a vite, recentemente recuperati.

I territori a maggiore influenza antropica, nei fondovalle, oltre a caratterizzarsi per la presenza di superfici prative, presentano una forte connotazione paesaggistica per le infrastrutture viarie di elevato impatto, visivo ed ecosistemico, soprattutto per la limitazione delle possibilità di flusso tra un versante e l'altro della valle centrale.

Le valenze naturalistiche in termini di habitat e specie sono riconosciute dalla presenza di un elevatissimo numero di aree tutelate; si individuano due Parchi regionali (Gran bosco di Salbertrand e Val Tronca), un parco provinciale (Lago Borello) e 15 siti della rete Natura 2000, legati alle caratteristiche prevalenti del territorio, in particolare ambienti forestali di pregio come il Gran Bosco di Salbertrand, la Valle Thuras, le pendici del M. Chaberton, la Valle della Ripa (Argentera) e le boscaglie di Tasso della Val Clarea, oppure riferiti a particolarità di elevato pregio naturalistico, come le oasi xerothermiche di Amazas, Auberges e Puys nel comune di Oulx. Connotano inoltre il territorio particolari siti a praterie alpine e vegetazione delle zone detritiche, come la Cima Fournier, Champlas, Valle Stretta con Les Arnauds e Punta Quattro Sorelle ed infine un piccolo ambiente, caratterizzato da specie igrofile rare, del Lago Borello di Oulx. La pineta di greto di Pino silvestre di Oulx costituisce un raro esempio di questo tipo forestale, in parte incluso all'interno del SIC del Lago Borello.

Tra gli ambienti non inclusi in aree tutelate gli affioramenti di calcari cristallini posti in sinistra idrografica fra Oulx e Salbertrand, tra il monte Sagneres e Jafferou, creano un paesaggio di tipo "dolomitico", caratterizzato da ripide guglie alternate a chiari ghiaioni poveri di vegetazione colonizzati dal pino uncinato, che ben si distingue da quello assai più fertile ed accessibile ma uniforme dei versanti a calcescisti.

Questo territorio, estremamente eterogeneo e ricco di valenze ambientali e paesistiche, ospita una consistente popolazione di ungulati quali cinghiale, cervo, capriolo, stambecco, mufone e camoscio, di cui solo quest'ultimo è stato continuamente presente in Alta Valle Susa; il lupo è segnalato da qualche anno nella valle, anche con la presenza di alcuni branchi stanziali riproduttivi.

FATTORI DI STRUTTURAZIONE STORICO-CULTURALE

Per quanto attiene la struttura insediativa, poli storici di insediamento dal medioevo a tutta l'età moderna sono Oulx, alla confluenza dei solchi vallivi della Dora (borgo fortemente segnato dalla strada del Monginevro, ora diffusamente urbanizzato nel fondovalle esondabile), Bardonecchia (borgo di conca, ai piedi del castello) e Cesana (ultima stazione viaria prima del Monginevro e snodo dei percorsi connessi con la val Chisone, tramite il colle del Sestriere). Dinamiche di urbanizzazione sono state innescate dall'apertura della linea ferroviaria verso la Maurienne (tunnel del Fréjus a Bardonecchia, 1871), che è andata a consolidare una potente trama infrastrutturale di antico regime e napoleonica, gravitante principalmente sul Monginevro e sul Moncenisio.

I fattori di importanza storico culturale che hanno plasmato il paesaggio sono tuttora leggibili in strutturazioni insediative che connotano l'armatura principale, impennate secondo morfologie diverse sulla rete dei percorsi storici.

Tali strutturazioni si possono riassumere in:


Sistema stradale storico

Considerata la vocazione di connettività dell'ambito, il sistema stradale storico è fortemente condizionante sia la fascia di fondovalle direttamente connessa ai valichi alpini, sia i versanti più insediati, innervati su un sistema di percorsi intervallivi e locali, a servizio degli insediamenti, delle attività agrosilvopastorali e delle opere fortificate.


Gli elementi afferenti a tale sistema sono:

- opere relative all'infrastrutturazione napoleonica e ottocentesca (strade ottocentesche del Monginevro e del Colle del Sestriere, in connessione con le basse valli): massicciate, muri di contenimento, parapetti, ponti;

L'area in oggetto, con riferimento alla Tav. P 4.4 *Componenti paesaggistiche* – stralcio che segue - dal punto di vista naturalistico ricade in aree di montagna (art. 13 NTA) e in territori a prevalente copertura boscata (art. 16 NTA), Prato-pascoli, cespuglieti e fasce a praticoltura permanente (art. 19), Rochemolles è segnalato tra gli “Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica” (art. 30)



Sulla base della Tav. 5 “*Rete ecologico, storico-culturale e fruitiva*”- stralcio che segue – l'area di intervento risulta collocarsi al confine tra una core area e un'area tampone. La valle del T. Rochemolles è attraversata da un corridoio migratorio indicato a monte dell'area di intervento.



Si riportano gli articoli delle Norme di attuazione riferiti agli elementi segnalati nell'area di intervento.

Art 13. Aree di montagna

- [1]. Il Ppr riconosce quali aree di montagna il sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali quale componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Tale sistema - come delimitato nella Tavola P4 - ricomprende vette e crinali, ghiacciai e circhi glaciali e altre morfologie glaciali, praterie rupicole, pascoli e prati-pascoli in quota, nonché i territori coperti da boschi e quelle parti dell'insediamento rurale che risultano strettamente interconnesse agli ecosistemi montani.
- [2]. Il Ppr riconosce nel territorio montano anche gli insediamenti rurali (quali alpeggi, villaggi, stalle e ricoveri) identificati, nella Tavola P4, come morfologie insediative rurali, di cui all'articolo 40, strettamente legate alle pratiche della pastorizia, alla gestione forestale e alle produzioni alimentari e artigianali, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione nel quadro degli obiettivi di rivitalizzazione della montagna.
- [3]. Le norme del presente articolo si applicano alla componente "montagna" comprendente anche i territori di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 142 del Codice.
- [4]. Il Ppr persegue, in tutto il territorio montano come indicato al comma 1, gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8 e Allegato B.

Direttive

- [5]. La pianificazione territoriale provinciale definisce criteri e normative finalizzate a promuovere:
 - a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa di valori naturali e culturali;
 - b. la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi d'urbanizzazione con la mitigazione degli impatti pregressi;
 - c. la valorizzazione delle reti ecologiche e culturali, la rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici, la tutela delle linee di vetta, dei crinali e dei punti panoramici.
- [6]. I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:
 - a. promuovere le attività agricole, pastorali e forestali, con l'eccezione delle aree da riservare al libero dispiegarsi delle dinamiche naturali;
 - b. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, gli spazi per nuove attrezzature, per impianti e

- manufatti necessari per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
- c. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari per usi diversi da quelli tradizionali agro-silvo-pastorali prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
 - d. disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate all'attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche nel rispetto delle presenti norme.
- [7]. Le comunità montane, ai fini di potenziare i sistemi d'accessibilità ai territori mirato al consolidamento delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità (compresi bivacchi e rifugi) non altrimenti raggiungibili, e per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

Prescrizioni

- [8]. Nelle aree di montagna:
- a. la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco eventualmente necessarie possono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile;
 - b. gli interventi per la produzione e la distribuzione dell'energia, compresi i piccoli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi dovrà garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna quali crinali e vette di elevato valore scenico e panoramico, nonché l'assenza di interferenze rischiose o comunque negative.
- [9]. Nelle aree di montagna sono vietati interventi di nuova edificazione o di sistemazione del terreno ricadenti in un intorno di 50 m. per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

idonea alla identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi della lettera g), comma 1 dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

Prescrizioni

- [8]. I boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

3.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 è **stata approvata dalla Regione Piemonte con** Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 (formato pdf 517 KB), pubblicata sul B.U.R. **n. 32 del 11 agosto 2011**.

Il PTC2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS) che costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal PTC2 a scala sovracomunale (cfr. 1.1.1, TAV- 2.1, art. 9 delle NdA).

Gli AAS sono le sedi di confronto ed approfondimento di “area vasta” utili per:

- Condividere e sviluppare politiche di potenziamento delle distribuzione policentrica e reticolare;
- Superare i limiti di separatezza delle politiche urbanistiche locali;
- Ricercare la coerenza reciproca delle diverse pianificazioni locali



Bardonecchia ricade nell’Ambito n° 20 Alta Val Susa.


Il Comune di Bardonecchia rientra tra i centri storici di categoria C, di media rilevanza regionale.

I comprensori sciistici, così come identificati nella cartografia di piano ed in cui l’area in oggetto è compresa, rientrano in quanto previsto all’ art. 8 delle NTA “gli insediamenti turistici” che *“recepisce quanto già previsto dal PTR in materia, Prescrizioni e direttive in merito ai centri turistici principali, sono già fornite dal Piano territoriale regionale e sono finalizzate a sostenere un corretto peso della ricettività turistica di tipo professionale (definita come ricettività collettiva) nei centri turistici principali, garantendo nello stesso tempo la concentrazione degli insediamenti con un consumo di suolo limitato.”*

Area storico culturale di riferimento individuata è quella della “Valle di Susa”.

Il territorio oggetto di intervento è incluso nelle aree boscate così come evidenziato nella tav. 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere” e nelle aree di particolare pregio paesaggistico ambientale (art. 35-36) di cui si riporta uno stralcio:





Si riportano gli articoli delle Norme di attuazione riferiti agli elementi segnalati nell'area di intervento.

Art. 31 Beni culturali.

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.

Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.

2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, dovranno individuare nel loro territorio, se presenti, i resti ancora visibili della centuriazione romana e prevederne la tutela e valorizzazione, vietando l'alterazione degli elementi essenziali che ne definiscono l'impianto storico e cioè le strade,

anche poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione (bealere, rogge, canali, ecc.) disposti lungo gli assi della centuriazione, i tabernacoli, nonché gli altri elementi riconducibili, attraverso ricostruzioni storiche e topografiche, alla divisione agraria romana.

4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell'Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).

5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storico-archeologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, *villae novae*, sistemi porticati medievali, piazze medievali.

6. (Indirizzi) La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.

7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.

Art. 35 Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.

2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.

3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:

a) *Aree protette* e Siti della *Rete Natura 2000 (nodi o core areas)*, quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS e Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) definiti ai sensi della legislazione regionale;

b) *Fasce periglaciali e corridoi di connessione ecologica (corridors)* di cui all'art. 47 delle presenti NdA;

c) *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones)*, che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate in quante ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica;

d) *Aree boscate* di cui all'art. 26 delle presenti NdA;

e) *zone umide* (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (*Stepping stones*) come definite dalla Convenzione di Ramsar¹.

4. (Indirizzi) Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano, e predispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.

5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a) Salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;

b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;

c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;

d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce di pertinenza dei corpi idrici e delle fasce di tutela fluviale, all'interno dei quali devono essere garantiti in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;

e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;

f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;

g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;

h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;

i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, etc.).

6. (Direttive) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:

a) recepiscono gli elementi della *Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere"* e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle *Linee guida per il sistema del verde* che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;

b) contribuiscono alla realizzazione della *Rete ecologica provinciale* anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;

c) progettano la *Rete ecologica di livello locale*, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle *Linee guida per il sistema del verde*;

d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;

¹ Definizione delle zone umide recata dalla convenzione di Ramsar:

Ai sensi della presente Convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri. Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

e) individuano cartograficamente i *varchi* dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio ineditato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.

7. (Direttive) Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:

a) Il PTC2 individua la "*Tangenziale Verde Sud*", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;

b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico*, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;

c) nelle *aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico* fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.

8. La Provincia, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.

10. La Provincia, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.

11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, etc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

Art. 36 Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000).

1. Le aree naturali protette provinciali, attraverso la predisposizione dei rispettivi Piani d'area, dovranno garantire in via prioritaria, i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", nel rispetto del D.Lgs 42/2004 e del PPR adottato:

a) Funzionalità della *Rete ecologica* di cui all'articolo 35;

b) Una dotazione di aree utili ai fini della fissazione del carbonio;

c) Sviluppo socio-economico (turistico-ricreativo-didattico) a livello locale, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse naturali.

2. La Provincia collabora con la Regione ed i Comuni interessati alla predisposizione dei Piani di Gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nel rispetto delle indicazioni del competente Ministero, definendone vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio e integrandoli con i Piani d'area laddove il sito sia incluso in un'area protetta.

3.4 Vincoli

Vincolo Paesaggistico

Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico

L'area di intervento risulta soggetta a vincolo derivante dalle fattispecie previste agli artt. 136-141 e 157 del D.lgs 42/04 in quanto tutto il territorio comunale risulta essere inserito negli "elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497" in forza del D.M. 21.02.1953.

Si rimanda alla carta dei vincoli ambientali riportata in allegato.

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. n. 42/2004)

Il territorio interessato dall'intervento rientra nelle fattispecie di vincolo paesaggistico previste al comma 1 dell'art. 142 del D.lgs 42/04:

- c)" i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" in quanto ricadente all'interno della fascia dei 150 m dal T. Rochemolles;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
- g)" i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".

Si rimanda alla carta dei vincoli ambientali riportata in allegato.

Vincolo idrogeologico

Il territorio oggetto di intervento ricade all'interno della perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/89 (R.D. 30/12/1923 n.3267). Si rimanda alla Carta dei vincoli ambientali e alla Carta del vincolo idrogeologico (da PRGC) riportate in allegato.

Usi civici

Alcune delle particelle interessate dalla realizzazione delle opere in progetto ricadono sono gravate da usi civici..

Vincoli naturalistici

Non sussistono altri vincoli ambientali o territoriali (aree protette, SIC, SIR, ZPS), ecc.


4. DESCRIZIONE DEL PIANO VIGENTE E DEL PROGETTO DI VARIANTE


4.1 IL PRGC VIGENTE

In base al PRGC vigente Variante generale di adeguamento al PAI ai sensi dell'art. 18 delle NTA del Piano stralcio dell'Assetto idrogeologico l'area di intervento ricade nei seguenti azzonamenti:

- area classificata come AGRICOLA *area Agricola E'* normata dall'art. 22 e dall'art. 13 delle NTA
- area soggetta a vincolo FR "*aree e fasce di rispetto*" normate dagli artt. 36 e 39 delle NTA


Si riporta uno stralcio della cartografia di piano desunta dal webgis rimandando per un inquadramento più esteso alla tavola in allegato.






Sotto il profilo della classificazione della pericolosità idrogeologica le aree di intervento sono così classificate:

- aree classificate in Classe geologica II normate dall'art. 35 delle NTA
- aree classificate in Classe geologica IIIA1 normate dall'art. 35 delle NTA
- aree classificate in Classe geologica IIIA2 normate dall'art. 35 delle NTA
- parte dell'area di intervento risulta, inoltre, perimetrata all'interno area soggetta all'onda di piena per crollo dei bacini artificiali – Rochemolles.





Si riporta lo stralcio delle NTA vigente.

ART. 13 - DISCIPLINA GENERALE

1. *Queste zone, nel rispetto degli indici stabiliti, sono destinate prevalentemente alla residenza.*
2. *Sono inoltre ammessi: studi professionali, uffici, negozi, magazzini ed attività commerciali in genere, nei limiti e con le caratteristiche fissate dal successivo art. 20bis, botteghe artigiane (purché non siano causa di pericolo e/o molestia), nonché gli edifici pubblici o di pubblico interesse.*
3. *La costruzione di edifici pubblici o di pubblico interesse è ammessa, nel rispetto degli indici delle varie zone, sempre a semplice Concessione Edilizia.*
4. *La costruzione degli altri edifici permessi nelle varie zone potrà avvenire:*
 - a) *Previa approvazione di Piani Particolareggiati o Piani Esecutivi Convenzionati:*
 - i. *Nella zona A1 di rispetto dei valori storico-ambientali, sulle unità di intervento in cui tali strumenti siano prescritti dal piano.*
 - ii. *Nella zona B2/S (di nuovo impianto con particolari caratteristiche tipologiche).*
 - iii. *In tutte le zone di espansione residenziale (zone C).*
 - iv. *In tutte le zone residenziali per effetto della formazione di comparti volontari, o per gli interventi*

subordinati a strumento esecutivo dalle presenti norme o comunque ove prescritto dai Programmi di Attuazione.

- b) *A semplice concessione edilizia:*
- i. *Nelle aree di completamento secondo quanto previsto dalle norme particolari di zona.*
 - ii. *Ove previsto dalle presenti norme in relazione a specifici interventi.*
5. *Tutti i fabbricati dovranno osservare un distacco dal confine di proprietà pari ad H/2 e comunque non inferiore a 5 metri.*
 6. *Per quanto attiene le distanze dei fabbricati dai cigli stradali, si richiamano le norme del Decreto Interministeriale del 02.04.1968, n.1444.*
 7. *Le costruzioni a confine sono consentite, nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, quando gli strumenti urbanistici di dettaglio prevedano costruzioni a schiera. Inoltre per accordo tra i vicini potranno essere abbinare due costruzioni a cavallo del confine di proprietà; in tali casi l'edificazione dovrà comunque avvenire con architettura unitaria. Qualora preesista una costruzione sul confine, il Sindaco potrà, di volta in volta e sentita la Commissione Igienico-Edilizia, valutare se sia ammissibile o meno l'abbinamento dei fabbricati.*
 8. *E' fatto obbligo di conservare le alberature esistenti riconosciute di pregio dagli Uffici competenti e di sostituire ogni albero abbattuto con altro di pari essenza.*
 9. *In relazione alla configurazione morfologica dei luoghi e/o in presenza di rilevanti depressioni del terreno, valutate anche attraverso un inquadramento esteso alle aree adiacenti all'unità di intervento o eventualmente definite dalla strumentazione urbanistica attuativa, la Commissione Edilizia Comunale, per una più equilibrata fusione tra l'intervento ed il contesto urbano circostante, può imporre o approvare quote di riferimento, anche per terreno sistemato, diverse rispetto a quelle che deriverebbero dalla lettura della norma in vigore, senza che ciò costituisca variante o deroga alla norma stessa. In ogni caso devono essere rispettate le condizioni oroidrografiche dei terreni posti lungo il perimetro dell'unità e sono comunque esclusi artificiosi rilevati di terreno. Resta altresì fermo il rispetto degli indici plano-volumetrici di zona e le prescrizioni della perizia geotecnica, ove richiesta.*
 10. *Quando siano previsti rilevanti movimenti di terreno o comunque ove la situazione plano-altimetrica lo consigli, il Sindaco dovrà richiedere che sia prodotta idonea perizia geotecnica, redatta da tecnico specializzato di comprovata perizia, e ove questa richieda opere integrative all'intervento proposto, queste dovranno formare oggetto di apposita convenzione con il Comune.*
 11. *In relazione alle Leggi 30.04.1976, n.373 e 29.05.1982, n.308 e.s.m. contenenti norme per il contenimento dei consumi energetici negli edifici, oltre ai casi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di edifici esistenti previsti dalla legge, il Sindaco, quando la Commissione Edilizia Comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, può autorizzare o anche richiedere l'esecuzione di interventi atti ad adeguare l'isolamento termico degli edifici a quanto previsto dalle citate leggi. Ove tali interventi richiedessero la chiusura, anche solo invernale, di spazi liberi (come pilotis e porticati), ciò dovrà avvenire previo atto d'obbligo verso il Comune idoneo a garantire l'originaria destinazione d'uso dell'immobile.*
 12. *Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 - 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 - 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.*

ART. 22 - ZONE AGRICOLE

1. *Sono quelle parti del territorio che rivestono particolare importanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio paesistico, per la loro giacitura, per la presenza di boschi ed alberate o perchè adiacenti a vecchi nuclei di interesse storico-ambientale.*
2. *Sono prevalentemente destinate alla pastorizia ed a quelle attività agricole che non comportano una sensibile alterazione dell'habitat naturale e per tali motivi esse, oltre alle destinazioni di competenza specifica, possono essere utilizzate per le seguenti attività:*
 - a) *esercizio degli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e pertinenze;*
 - b) *percorsi ciclabili fuori strada, bike-park, finalizzati all'esercizio dell'attività sportiva del mountain bike;*

- c) *parchi avventura forestali, previa valutazione da parte degli organi competenti degli eventuali interventi forestali necessari al fine dell'inserimento delle strutture nell'ambiente naturale nonché delle strutture ludico-sportive quali vie ferrate, tirolesi, ponti tibetani, passerelle ecc., da realizzarsi per quanto tecnicamente possibile con materiali naturali;*
- d) *piste estive per bob/slitta/sci in corrispondenza delle piste da sci invernali di cui al punto a).*

Per quanto attiene alle utilizzazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono da escludersi in ogni caso in zone agricole caratterizzate da terreni interessati da colture orticole, floricole, frutticole, legnose specializzate, colture industriali del legno, da terreni seminativi o comunque a servizio di aziende agricole e silvo - pastorali. In tali casi l'amministrazione comunale richiederà al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, in qualità di gestore dei comprensori di pascolo, apposito parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti con l'esercizio del pascolo all'interno del comprensorio. Dovrà essere garantito, nella stagione invernale, l'eventuale utilizzo delle rispettive aree per l'esercizio delle attività di cui al punto a).

Per le attività ciclabili di cui al punto b), esse dovranno essere svolte nell'ambito di sentieri, mulattiere o idonei percorsi attrezzati e dovranno essere oggetto di regolamentazione da parte del Comune, fatta salva la potestà regolamentare della Regione nell'ambito degli itinerari ciclopedonali escursionistici da essa individuati ai sensi della L. R. 2/2009, in modo da evitare l'instaurarsi di fenomeni di degrado del cotico erboso, di erosione e di dissesto superficiale e da evitare contrasti a seguito dell'uso promiscuo con le altre attività escursionistiche.

Per i bike-park di cui al punto b), la realizzazione dei tracciati dovrà sottostare alle prescrizioni dettate dalla L. R. 2/2009, sue s.m.i. e regolamenti attuativi: all'esterno delle aree di cui all'art. 31 comma 1 della L. R. 2/2009 si rimanda agli obblighi in capo al Comune prescritti al comma 2 dello stesso articolo ed ai regolamenti attuativi regionali.

Per quanto attiene alle attività di cui al punto c), queste potranno essere previste solamente in prossimità degli impianti di risalita e di arroccamento, previa verifica della presenza di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico a servizio di questi ultimi entro un raggio di 300 metri dalle attività o dagli impianti medesimi e per una superficie complessiva minima delle aree a parcheggio pari al 10 % della superficie interessata dalle attività.

Tutti gli interventi dovranno garantire e non alterare la natura e permeabilità dei suoli ed essere accompagnati da opportune e puntuali verifiche in ordine al mantenimento degli ambienti naturali e forestali, in ordine alle caratteristiche fitostatiche delle alberature interessate nonché in ordine al dissesto idrogeologico, al fine di sottoporre i progetti alle necessarie valutazioni degli organi e degli enti competenti come previsto dalla legislazione vigente.

3. *Esse si estendono su tutto l'ambito del territorio comunale non regolamentato da altri specifici azzonamenti. Sulle aree interessate a piste di sci è fatto divieto di interporre ostacoli di qualsiasi natura o di compiere attività che rechino intralcio agli sport invernali.*
4. *Su queste aree non è previsto alcun tipo di costruzione ad eccezione di quelle attinenti all'esercizio delle attività agricole o silvopastorali; in particolare sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati secondo le norme regolamentate di cui all'art.87, ultimo comma, L.R. 56/77.*
5. *Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori in queste zone è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento per 20 anni della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola e le sanzioni a norma dell'art. 69, L.R. 56/77 per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.*
6. *E' consentito il mutamento di destinazione d'uso nei casi previsti dalla legge.*
7. *Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al 4° comma gli interventi previsti dalle lettere c, d, e dell'art.9 della Legge 28.01.1977,n.10*
8. *Le zone agricole non possono superare i limiti seguenti:*
 - a. *terreni a colture orticole o floricole specializzate: 0,05 mc/mq*

- b. terreni a colture legnose specializzate: 0,03 mc/mq
 c. terreni a seminativo ed a prato permanente: 0,02 mc/mq
 d. terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole, in misura non superiore a 5 ettari per azienda: 0,01 mc/mq
 e. terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: per abitazioni non superiori a mc.500 per ogni azienda: 0,001 mc/mq
9. Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.
10. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 4° comma del presente articolo.
11. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.
12. Per le aziende che insistono su terreni posti anche in Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc.
13. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
14. Le classi di colture in atto ed in progetto, documentate a norma del presente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione delle sanzioni previste dalla legge, modifica di destinazione d'uso
15. Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree, la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori, sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
16. In queste zone l'aumento volumetrico di 150 mc. per migliorie igienico- sanitarie, di cui all'art.5 - parte prima - n.4, è consentito anche in eccedenza al volume massimo ammissibile e nel rispetto delle distanze stradali e tra edifici dei D.M. 1444/68 e D.M. 1404/68.
17. In ogni caso l'edificazione sia delle residenze che delle attrezzature e infrastrutture di cui al 4° comma dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche previste per le zone A delle presenti norme.

In queste zone è inoltre consentita, a supporto dei sistemi di attrezzature esistenti, la realizzazione di impianti di risalita e loro infrastrutture strettamente pertinenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti limiti:

Ief = Indice di edificabilità fondiaria: 0,10 mc/mq

Ds = Distanza dai cigli stradali salvo maggiori previsioni contenute nella tavola della viabilità del Piano Regolatore Generale: 10 metri

Df = Distanza tra fabbricati, minimo: 10 metri

H = Altezza massima: 6,50 metri

Sono escluse dal conteggio del volume edificabile e dal limite di altezza le costruzioni relative agli impianti di risalita per le quali valgono le norme di legge vigenti in materia.

18. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 - 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 - 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.

ART. 35 - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Nell'ambito del territorio comunale è confermato il vincolo idrogeologico di cui ai R.D. 3267/1923 e 215/1933.

Interventi di rimodellamento morfologico e messa in sicurezza del versante in Comune di Bardonecchia – Sito Rochemolles

Progetto definitivo

Rapporto preliminare ambientale

2. *Abrogato*
3. *Abrogato*
4. *Abrogato*
5. *La Variante di adeguamento al Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico prescrive le regole di trasformazione a seconda della Classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica così come definite dalla circolare P.G.R. 8 maggio 96 n°7/LAP. La delimitazione delle Classi di pericolosità deve essere verificata nella Carta di Sintesi delle Indagini Geomorfologiche del Piano Regolatore. Tutte le pratiche edilizie e urbanistiche devono contenere un estratto della Carta di Sintesi delle Indagini Geomorfologiche del Piano Regolatore per l'area oggetto di intervento.*
6. *Le seguenti norme di salvaguardia sono da intendersi integrative e non sostitutive delle attività di trasformazione previste dal PRGC e sono quindi soggette alla conformità urbanistica normata dal presente Piano Regolatore.*

ART. 35.1 CLASSE IIIA1

1. *Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77*
2. *Sono possibili interventi finalizzati alla manutenzione, risanamento degli edifici esistenti. Sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, non sono ammesse nuove costruzioni, anche a destinazione agricola, né ampliamenti volumetrici, né cambi di destinazioni d'uso a favore delle attività residenziali e turistico ricettive, nonché cambi di destinazione d'uso che aumentino il livello di rischio. In ogni caso non sono ammessi aumenti di superfici abitabili anche se realizzato con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti, e la creazione di nuove unità immobiliari.*
3. *Per le attività agricole esistenti sono ammessi modesti ampliamenti fino ad un massimo del 25 % della superficie utile lorda dei fabbricati rurali accessori (stalle, fienili, ecc.) e la realizzazione di impianti e strutture tecniche e tecnologiche di servizio (silos, concimaie, impianti di trattamento reflui, etc. ..); è ammessa inoltre la realizzazione di strutture tecniche funzionali alle attività alpeggio.*
4. *Sono inoltre ammesse le seguenti opere a condizione che non aumentino il livello di rischio (comportando ostacolo al deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree, diminuendo la stabilità dei versanti, compromettendo la possibilità di eliminare le cause che determinino le cause di rischio):*
 - a) *interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di volume e superfici;*
 - b) *piste forestali a servizio dell'attività agricola;*
 - c) *la trivellazione dei pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;*
 - d) *opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;*
 - e) *interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;*
 - f) *opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;*
 - g) *la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, compresi gli impianti scioviari, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.*
 - h) *la ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.*
 - i) *opere infrastrutturali primarie ed impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli Organi Statali, Regionali o di altri Enti Territoriali a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all'interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e che non limitino le capacità di invaso delle aree inondabili.*
 - j) *le opere di demolizioni e i reinterri non funzionali alla successiva attività costruttiva, gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e/o di dissesto nel rispetto del D.M. 11.03.1988 n. 47;*

- k) adeguamento tecnologico di impianti al servizio delle attività esistenti;
 - l) gli interventi di movimento terra per una manutenzione o modifica dei tracciati delle piste da sci purché non influiscano negativamente sull'equilibrio idrogeologico delle aree interessate dai lavori.
 - m) la realizzazione di parcheggi a raso a servizio degli edifici, purché non in aree soggette ad esondazione EbA definite dallo studio idraulico, alvei e relative fasce di rispetto, aree a dissesto valanghivo (cfr. IIIa4) e purché non soggette a fenomeni franosi (cfr. IIIa3) da crollo, saltazione, rotolito di materiale, ed in ogni caso previa verifica geologico - tecnica effettuata ai sensi del comma 6.
5. Non sono ammesse attività di discarica, di deposito, di smaltimento di rifiuti, realizzazione di depuratori di acque reflue.
 6. Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo e i cambi di destinazione d'uso degli edifici sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Nda mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
 7. Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.
 8. Le possibilità di insediamento di opere temporanee è subordinata alla verifica che le stesse non aumentino il livello di rischio (comportando ostacolo al deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree, diminuendo la stabilità dei versanti, compromettendo la possibilità di eliminare le cause che determinino i fattori di rischio), con indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Nda.
 9. In loc. Pian del Colle, anche a seguito degli interventi realizzati per la riduzione del rischio legato all'attività torrentizia del corso d'acqua generatore del conoide, è ammessa la realizzazione di un campo golf con divieto assoluto di qualsiasi nuova costruzione. L'area andrà comunque sottoposta a Piano di Protezione Civile.

ART. 35.2 - CLASSE IIIA2 (AREE IN CLASSE IIIA NON IN DISSESTO ATTIVO)

1. Fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi commi valgono le prescrizioni di cui all'articolo precedente.
2. Per gli edifici isolati sono ammessi interventi finalizzati alla manutenzione, alla funzionalità e ristrutturazione degli edifici. Sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di volume, fatto salvo quanto riportato ai commi successivi. In ogni caso non sono ammessi aumenti di superfici residenziali anche se realizzato con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti, e la creazione di nuove unità immobiliari, né cambi di destinazioni d'uso a favore delle attività residenziali, nonché cambi di destinazione d'uso che aumentino il livello di rischio. Sono inoltre ammessi interventi di chiusura di piani pilotis senza aumento delle superfici abitabili, quelli volti alla sola ed esclusiva realizzazione di tettoie, autorimesse fuori terra o interrate che non aumentino il livello di rischio, da dimostrarsi ai sensi del comma 3.
3. Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo e i cambi di destinazione d'uso sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Nda mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
4. Per le attività esistenti al servizio del turismo (attività turistico ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini e bivacchi) e per i fabbricati tecnici degli impianti di risalita è ammessa una tantum un ampliamento volumetrico non superiore 25% dell'esistente per motivi di adeguamento igienico - funzionale, a condizione che non aumenti il numero di posti letto eventualmente presenti, previa verifica di cui al comma 3.

ART. 35.3 - CLASSE IIIA3

1. Per le porzioni di territorio ricadenti in questa Classe valgono le limitazioni e le prescrizioni di cui alla Classe IIIa1.

ART. 35.4 - CLASSE IIIA4

1. Per le porzioni di territorio ricadenti in questa Classe valgono le limitazioni e le prescrizioni di cui alla Classe IIIa1.

ART. 35.5 - CLASSE III INDIFFERENZIATA 1 E 2

1. Per gli edifici isolati sono ammessi interventi finalizzati alla manutenzione, alla funzionalità e ristrutturazione degli edifici. Sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di volume, fatto salvo quanto riportato ai commi successivi, e contestuali cambi di destinazione d'uso all'interno dei volumi esistenti con la possibilità di suddivisione delle unità immobiliari. Sono inoltre ammessi interventi di chiusura di piani pilotis senza aumento delle superfici abitabili, quelli volti alla sola ed esclusiva realizzazione di tettoie, autorimesse fuori terra ed interrato che non aumentino il livello di rischio, da dimostrarsi ai sensi del comma 5.
2. Per le attività esistenti al servizio del turismo (attività turistico ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini e bivacchi) e per i fabbricati tecnici degli impianti di risalita per gli sport invernali è ammesso una tantum un ampliamento volumetrico non superiore 25% dell'esistente per motivi di adeguamento igienico – funzionale.
3. E' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.
4. E' ammessa la nuova costruzione, la demolizione e ricostruzione degli impianti di risalita per gli sport invernali.
5. Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo e i cambi di destinazione d'uso degli edifici che comportino un aumento della capacità insediativa sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Nda mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
6. Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.
7. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, sono ammessi gli interventi previsti per le aree in Classe IIIA.

ART. 35.6 - CLASSE III INDIFFERENZIATA 3 MELEZET

1. Per le porzioni di territorio ricadenti in questa Classe valgono le limitazioni e le prescrizioni di cui alla Classe III indifferenziata 1 e 2, con le seguenti limitazioni: è vietata la realizzazione di autorimesse e locali interrati o seminterrati.

ART. 35.7 - CLASSE IIIB1 ROCHEMOLLES

1. L'area, perimetrata nel documento RC -APPROFONDIMENTI PER L'ABITATO DI ROCHEMOLLES, è definita a pericolosità moderata in quanto interessata o con una certa frequenza dagli effetti residuali di valanghe o più raramente da valanghe moderatamente distruttive.
2. A seguito della realizzazione e collaudo delle opere di trattenuta e stabilizzazione del manto nevoso e ultimati i lavori di miglioramento della zona di scorrimento a monte del vallo deviatore, saranno possibili gli interventi previsti nella Classe IIIB5 così come definiti nel documento RC -APPROFONDIMENTI PER L'ABITATO DI ROCHEMOLLES.
3. Nelle more di quanto previsto dal comma 2 sono possibili solo interventi finalizzati alla manutenzione, risanamento degli edifici esistenti. Sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumenti di superfici abitabili anche se realizzato con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti; non sono ammessi cambi di destinazione d'uso a favore delle attività residenziali nonché cambi di destinazione d'uso

che aumentino il livello di rischio, né l'aumento delle unità immobiliari.

ART. 35.8 - CLASSE IIIB 2

- 1. In tali aree le previsioni urbanistiche sono subordinate all'attuazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale così come previsto dal documento GEID1 - Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIB2, IIIB3, IIIB4. I progetti delle opere di riassetto territoriale devono essere supportati da documentazione tecnica specifica che definisca la valenza tecnico urbanistica dell'opera stessa. Nel caso di opere in corso di realizzazione tale documentazione può accompagnare il collaudo tecnico-amministrativo.*
- 2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto di cui al comma 1 sono ammessi solo interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e contestuali cambi di destinazione d'uso all'interno dei volumi esistenti con la possibilità di suddivisione delle unità immobiliari, ampliamenti volumetrici per esigenze igienico – funzionali ai sensi dell'art. 5 comma 4, con le seguenti limitazioni: la superficie abitabile finale non può superare il doppio della superficie abitabile esistente prima dell'intervento. Sono inoltre ammessi interventi di chiusura di piani pilotis senza aumento delle superfici abitabili, quelli volti alla sola ed esclusiva realizzazione di tettoie, autorimesse fuori terra ed interrato che non aumentino il livello di rischio, da dimostrarsi ai sensi del comma 4, con le seguenti limitazioni: la realizzazione di autorimesse e locali interrati o seminterrati prima del collaudo delle opere di riassetto di cui al comma 1 è vietata in presenza di dissesti di tipo torrentizio (conoide).*
- 3. Per interventi di importanza strategica è possibile iniziare le opere contemporaneamente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio di cui al comma 1. L'agibilità dei nuovi manufatti è subordinata all'avvenuto collaudo delle opere di riassetto.*
- 4. Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo, i cambi di destinazione d'uso degli edifici e altri interventi che comportino un aumento la capacità insediativa sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Nda mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrive gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.*
- 5. Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.*

ART. 35.9 - CLASSE IIIB 3

- 1. A seguito della realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale così come previsto dal documento GEID1 - Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIB2, IIIB3, IIIB4 saranno possibili interventi finalizzati alla manutenzione, alla funzionalità e ristrutturazione degli edifici. I progetti delle opere di riassetto territoriale devono essere supportati da documentazione tecnica specifica che definisca la valenza tecnico urbanistica dell'opera stessa. Nel caso di opere in corso di realizzazione tale documentazione può accompagnare il collaudo tecnico-amministrativo. Saranno pertanto ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e contestuali cambi di destinazione d'uso all'interno dei volumi esistenti con la possibilità di suddivisione delle unità immobiliari, non sono ammessi interventi di ricostruzione di ruderi. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione di edifici ad uso abitativo, né ampliamenti volumetrici di edifici esistenti fatto salvo quanto riportato ai commi successivi e quanto previsto dall'art. 5 comma 4, punto 4.*
- 2. Per gli edifici esistenti, prima dell'avvenuto collaudo delle opere di riassetto territoriale di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di superfici abitabili anche se realizzato con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti, e senza la possibilità di suddivisione delle unità immobiliari. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione di edifici, né ampliamenti volumetrici di edifici esistenti. E' ammessa la realizzazione di tettoie.*

3. *E' ammessa, dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale di cui al comma 1, la realizzazione di autorimesse fuori terra ed interrate. E' ammessa la chiusura di piani pilotis a condizione che non aumentino le superfici abitabili. Tali interventi sono ammessi a condizione, da verificarsi ai sensi del comma 4, che non aumentino il livello di rischio. Per le attività esistenti al servizio del turismo (attività turistico ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini e bivacchi) e per i fabbricati tecnici degli impianti di risalita dopo le opere di riassetto di cui al comma 1 è ammesso una tantum un ampliamento volumetrico non superiore 25% dell'esistente per motivi di adeguamento igienico - funzionale, a condizione che non aumenti il numero di posti letto eventualmente presenti, previa verifica di cui al comma 4.*
4. *Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo, i cambi di destinazione d'uso degli edifici e altri interventi che comportino un aumento la capacità insediativa sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Nda mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrive gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.*
5. *Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.*
6. *A seguito del collaudo delle opere di riassetto di cui al comma 1, nelle zone destinate a campeggio è comunque ammessa la realizzazione di aree per sosta camper.*

ART. 35.10 - CLASSE IIIB 4

1. *Anche a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale così come previsto dal documento GEID1 - Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIB2, IIIB3, IIIB4 saranno possibili solo interventi finalizzati alla manutenzione, risanamento degli edifici esistenti. I progetti delle opere di riassetto territoriale devono essere supportati da documentazione tecnica specifica che definisca la valenza tecnico urbanistica dell'opera stessa. Nel caso di opere in corso di realizzazione tale documentazione può accompagnare il collaudo tecnico-amministrativo. Sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumenti di superfici abitabili anche se realizzato con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti, e senza aumento delle unità immobiliari, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.*
2. *E' ammesso il mantenimento dei campeggi esistenti non altrimenti localizzabili, previe misure di mitigazione dei possibili danni (strutture che non impediscano il deflusso delle acque, monitoraggi e sgombero immediato), l'attuazione delle opere di riassetto e la predisposizione di un adeguato Piano di Protezione Civile.*
3. *Per le attività esistenti al servizio del turismo (attività turistico ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini e bivacchi) e per i fabbricati tecnici degli impianti di risalita dopo le opere di riassetto di cui al comma 1 è ammesso una tantum un ampliamento volumetrico non superiore 25% dell'esistente per motivi di adeguamento igienico - funzionale, a condizione che non aumenti il numero di posti letto eventualmente presenti, previa verifica di cui al comma 5.*
4. *A seguito della realizzazione delle opere di riassetto di cui al comma 1 nelle zone destinate a campeggio è ammessa la realizzazione di aree per sosta camper.*
5. *Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo di cui al comma 3 e i cambi di destinazione d'uso sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Nda mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrive gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.*
6. *Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.*

ART. 35.11 – CLASSE IIIB5

1. A seguito della realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale così come previsto dal documento GEIDI - Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIB2, IIIB3, IIIB4 e come specificato nel documento RC -APPROFONDIMENTI PER L'ABITATO DI ROCHEMOLLES saranno possibili interventi finalizzati alla manutenzione, alla funzionalità e ristrutturazione degli edifici. I progetti delle opere di riassetto territoriale devono essere supportati da documentazione tecnica specifica che definisca la valenza tecnico urbanistica dell'opera stessa. Nel caso di opere in corso di realizzazione tale documentazione può accompagnare il collaudo tecnico-amministrativo. Sono pertanto ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e contestuali cambi di destinazione d'uso all'interno dei volumi esistenti con la possibilità di suddivisione delle unità immobiliari. E' ammessa la ricostruzione dei soli ruderi rilevati e individuati come tali nel documento RC - APPROFONDIMENTI PER L'ABITATO DI ROCHEMOLLES. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di recupero dei ruderi devono rispettare i requisiti previsti dal documento RC -APPROFONDIMENTI PER L'ABITATO DI ROCHEMOLLES. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione di edifici, né ampliamenti volumetrici di edifici esistenti.
2. Per gli edifici esistenti, prima delle opere di riassetto territoriale di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumi o superfici abitabili anche se realizzati con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti, non sono ammessi cambi di destinazione che comportino un aumento della capacità insediativa né aumento delle unità immobiliari.
3. Tutti gli interventi oltre il restauro e risanamento conservativo, i cambi di destinazione d'uso e gli interventi che comportino un aumento della capacità insediativa degli edifici sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Nda mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
4. Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.

ART. 35.12 CLASSE IIIC

1. Non essendo ritenuto possibile un ulteriore utilizzo del patrimonio edilizio esistente, andrà individuata una rilocalizzazione in un'area a minore pericolosità.
2. Ai sensi dell'Art.40 delle N.d.A. del PAI tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale e le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

ART. 35.13 - CLASSE II

1. Per le nuove costruzioni ed ampliamenti di quelle esistenti è necessario presentare una relazione geologico idraulica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, anche tramite eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità estese su tutta la zona di insediamento e nelle aree ad essa afferenti. La relazione deve essere redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del dal comma 1 dell' art. 35.16 delle presenti Nda. In tale relazione il tecnico deve indicare la necessità o meno di opere speciali e di indagini geotecniche o idrauliche.
2. Gli interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

ART. 35.14 - AREE PERIMETRATE AI SENSI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 267 – ZONA I

1. In tali aree le previsioni urbanistiche sono comunque limitate agli interventi di cui al comma 2, in attesa dell'eventuale ridefinizione del perimetro di zona conseguente alla realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale secondo le modalità previste dalla DGR 20.07.2009 n. 2-11830 e s.m.i..

2. *Prima dei provvedimenti di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumenti di superfici e volumi abitabili, anche se realizzati con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti, senza aumento delle unità immobiliari.*
3. *Fino ai provvedimenti di cui al comma 1 le aree sono sottoposte ai vincoli previsti dalla L. 267/98 e dalle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.*
4. *Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.*

ART. 35.15 - AREE PERIMETRATE AI SENSI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 267 – ZONA 2

1. *In tali aree le previsioni urbanistiche sono comunque limitate agli interventi di cui al comma 2, in attesa dell'eventuale ridefinizione del perimetro di zona conseguente alla realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale secondo le modalità previste dalla DGR 20.07.2009 n. 2-11830 e s.m.i..*
2. *Prima dei provvedimenti di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di superfici e volumi abitabili anche se realizzati con interventi di mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti.*
3. *Fino ai provvedimenti di cui al comma 1 le aree sono sottoposte ai vincoli previsti dalla L. 267/98 e dalle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001*
4. *Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.*

ART. 35.16 – INDAGINI TECNICHE

1. *Ogni nuova opera, tale da modificare l'uso o l'assetto attuale del suolo e/o in caso ampliamenti di fabbricati esistenti e nuove costruzioni, deve essere valutata attraverso verifiche idrauliche e geologiche locali con particolare attenzione alla caratterizzazione geotecnica delle formazioni incoerenti di copertura.*

La progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno essere condotte tenendo conto della verifica idraulica e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, delle falde idriche, del profilo della superficie topografica, dei manufatti circostanti, dei drenaggi e dei dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee e delle modalità di esecuzione dell'opera e del reinterro.

Per ogni tipo di opera su pendio naturale o fronti di scavo deve essere eseguito un accertamento della stabilità per determinare il grado di sicurezza del pendio nella situazione naturale e in quella modificata dai lavori.

Per le edificazioni al piede dei versanti rocciosi va eseguita una verifica locale sulle possibilità di caduta massi o di lastre.

Dovrà valutarsi ed eventualmente essere indicata la necessità di periodici interventi di manutenzione e pulizia del micro-reticolo idrografico

Dovranno essere emesse indicazioni in merito alla raccolta ed adeguato smaltimento delle acque ricadenti all'interno del lotto, nel rispetto del reticolato idrografico maggiore esistente.

Qualora siano previsti locali seminterrati o interrati lungo le principali direttrici di drenaggio dovranno essere adottate tutte le misure necessarie di difesa attiva e passiva per evitare l'allagamento degli stessi (dossi per le rampe di accesso, portoni a barriera stagna, vasca di raccolta con impianto di sollevamento acque automatico e di emergenza) con l'avvertenza di progettare l'accesso agli interrati nel lato a valle dell'edificio salvo dimostrata impossibilità.

La relazione tecnica geologico idraulica da eseguire per verificare la compatibilità dell'intervento nelle aree in Casse II deve quindi in sintesi analizzare ed illustrare:

- a) situazione litostratigrafica locale;
- b) origine e natura dei litotipi;
- c) stato di alterazione e/o fratturazione;
- d) degradabilità;
- e) situazione geomorfologica locale;
- f) dissesti in atto e/o potenziali;
- g) processi morfologici e dissesti in atto o potenziali;
- h) schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

La relazione geotecnica deve analizzare ed illustrare:

- a) la localizzazione dell'area interessata;
- b) la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera.
- c) la verifica della stabilità delle terre e delle opere di sostegno.

Si sottolinea che la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa ed entrambe devono essere corredate degli elaborati grafici e della documentazione delle indagini in sito ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati.

Nelle aree soggette a modesti allagamenti dove, comunque, l'azione delle acque di esondazione presenta caratteristiche di bassa energia, il ricorso all'innalzamento del piano di campagna è consigliato, ma con apposita relazione geologico-idraulica deve essere dimostrato che i futuri manufatti non costituiscano aggravante e causa di maggiori danni per le aree limitrofe.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la relazione tecnica geologico idraulica da eseguire per verificare la compatibilità dell'intervento nelle aree in Casse III deve essere eseguita con i seguenti criteri:

- a) tener conto delle classificazioni della carta dei fenomeni gravitativi e della carta di sintesi, allegata al PRGC;
- b) tener conto delle indicazioni e della cartografia del P.A.I. fino a quando esse non faranno proprie quelle del progetto definitivo di PRGC e verificarne l'attendibilità: qualora emergessero contrasti fra la situazione e tali indicazioni, dovrà essere prodotto uno studio che incontestabilmente dimostri l'inattendibilità delle stesse;
- c) per le aree di fondovalle l'edificabilità è condizionata alla presentazione di una relazione geologica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, anche tramite eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e le relative verifiche di stabilità, ed alla presentazione di una relazione idraulica che documenti l'eventuale altezza raggiungibile dalle piane con ricorrenza 500 anni nel sito, che proponga il livello del piano terreno e che giustifichi l'assenza di interferenze negative con le condizioni di deflusso e di rischio idraulico per le costruzioni circostanti oltre che per quelle di progetto.
- d) per le porzioni di territorio acclivi, gli interventi edilizi sono condizionati alla messa in atto di interventi di riassetto locale per la stabilizzazione del versante (es, opere di sostegno, di rinforzo delle terre, drenaggi ecc.).
- e) definire, tramite apposite indagini, l'ambito omogeneo ottimale di intervento;
- f) se l'area interessata è penalizzata da frane relitte, paleofrane, movimenti gravitativi profondi, valutare, tramite l'installazione di sistemi di monitoraggio per un periodo di tempo ragionevolmente probante, le possibilità e le probabilità di intervento;
- g) se l'area è interessata da fenomeni di assetto superficiale (soilslip, colate e frane miste di materiali eluviali e colluviali) e/o da frane non coinvolgenti il substrato, definire i criteri di consolidamento;
- h) le relazioni tecniche potranno tenere conto delle opere di riassetto solo dopo la loro costruzione ed il collaudo tecnico delle stesse;

Inoltre tale relazione tecnica geologico idraulica deve includere:

- a) la caratterizzazione idraulica del reticolo idrografico, valutazione del rischio attuale di esondazioni e misure per evitare le interferenze negative sopra richiamate;
- b) il rilievo geologico-geomorfologico di campagna a scala operativa (1:1.000 o 1:500) e relazione in cui si definiscano:

- c) le caratteristiche litologiche delle formazioni e la tendenza di comportamento sul piano geologico-tecnico;
- d) le giaciture delle formazioni e del loro insieme e le loro condizioni di equilibrio in relazione agli interventi previsti;
- e) la valutazione qualitativa e quantitativa delle coperture dei materiali incoerenti in piano ed in pendio, e la stima delle loro condizioni di equilibrio;
- f) le caratteristiche idrogeologiche con individuazione delle falde, definizione del reticolo di drenaggio e dei gradi di impermeabilità delle formazioni, localizzazione delle vie di infiltrazione e degli scorrimenti;
- g) le indicazioni anche sulla possibile interazione fra opere nuove e lavori di sistemazione, già realizzati o in progetto;
- h) eventuale definizione delle caratteristiche litostatiche locali mediante esplorazione indiretta (geofisica) o diretta (sondaggi, penetrometrie, prove di carico su piastra, prove di densità in sito), nella misura e secondo il programma ritenuti idonei dal Geologo, e spinti fino alla profondità stimata necessaria per dar ragione delle soluzioni progettuali adottate. Può essere infine previsto in questo gruppo di prospezioni il prelievamento di campioni indisturbati per le analisi di laboratorio (analisi e prove di identificazione, prove meccaniche quali compressione triassiale, edometrica, costipamento Proctor) in particolare per quelle coltri sulle quali dovranno essere costruiti manufatti di notevole impegno, per poi passare in fasi successive alla valutazione dei parametri di resistenza al taglio, alla scelta dei parametri geotecnici e quindi alla valutazione della portanza dei terreni.
- i) Gli elaborati grafici e dati di calcolo relativi ai punti di cui sopra.

La documentazione allegata va valutata insieme al Piano Generale Comunale di Protezione Civile, che risulta invece indispensabile per una corretta pianificazione e gestione della pericolosità e del rischio esistente.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono fare parte della documentazione di progetto edilizio - urbanistico.

ART. 35.17 - UNITA' DI INTERVENTO A EDIFICAZIONE NON ATTUABILE O RIDOTTA

1. Le capacità insediative delle unità di intervento n. 1 – 2 – 3 – 18 – 19 – 21 -26 in cui le previsioni di Piano si devono attuare attraverso la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo, che sono interessate da vincolo di inedificabilità (cioè sono interne totalmente o parzialmente ad una delle seguenti classi: Classe IIIA1, IIIA2, IIIA3, IIIA4, Classe IIIB3, Classe IIIB4) sono sospese fino all'approvazione di una nuova variante al PRGC che ne riorganizzi la trasformazione delle parti non soggette a vincolo. Le aree di cui si tratta sono considerate a tutti gli effetti, e fino ad approvazione di una successiva modifica dello strumento urbanistico, aree a edificazione non attuabile.
2. Le Unità di Intervento 6a – 6b – 8 – 12 – 13 – 15 - 24 e l'Unità Urbana di Intervento del Piano Particolareggiato del capoluogo 52A, non sono soggette alle prescrizioni del comma precedente in quanto interessate solo in porzioni limitate e periferiche dalle seguenti classi inedificabili Classe IIIA1, IIIA2, IIIA3, IIIA4, , Classe IIIB3, Classe IIIB4 o sono interne alle aree perimetrare ai sensi della L. 267/1998. La loro trasformazione secondo le previsioni del piano è ammessa alle seguenti condizioni:
 - a) le aree perimetrare ai sensi della L. 267/1998 siano svincolate ai sensi degli art. 35.14 e 35.15 (solo per le U.I. 12 – 13 – 15)
 - b) la capacità insediativa delle aree soggette a vincolo di inedificabilità non sia realizzata;
 - c) le funzioni e destinazioni d'uso delle aree soggette a vincolo di inedificabilità siano coerenti con quanto previsto dagli articoli che regolano le relative classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica;
 - d) il piano esecutivo deve essere accompagnato da una relazione tecnica geologico idraulica ai sensi del comma 2 dell' art. 35.16 delle presenti Norme di Attuazione.

Le aree di cui si tratta sono considerate a tutti gli effetti, e fino ad approvazione di nuovo strumento urbanistico, aree a edificazione ridotta.

ART. 35.18 - AREA DI SALVAGUARDIA MELEZET - SACRO CUORE

1. In tali aree le previsioni urbanistiche sono sospese in attesa di procedere con l'espletamento degli studi geologici necessari, finalizzati a verificare l'estensione dei fenomeni di dissesto, le aree coinvolgibili da potenziali eventi di crollo e a definire le ulteriori opere di mitigazione del rischio conseguenti, ad integrazione degli interventi già realizzati. Pertanto solo a seguito di tali verifiche è prevista la conferma o la modifica della classificazione di idoneità urbanistica ai sensi della Circolare Regionale 7/Lap, che dovrà essere recepita secondo le procedure di legge vigenti.
2. Nell'area individuata nelle tavole di piano, sono consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela, le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi, le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili.

ART. 36 - ZONE D'ACQUA E REGOLE GENERALI DI RISPETTO IDROLOGICO

1. Le zone d'acqua sono quelle occupate da fiumi, torrenti o specchi d'acqua, naturali od artificiali e le aree demaniali e private sui lati dei fiumi e dei torrenti. Queste ultime, che hanno carattere di salvaguardia idrogeologica, sono evidenziate nella cartografia di piano secondo un criterio indicativo che deve essere verificato localmente ai sensi del comma 5 e del comma 6 del presente articolo e sono soggette alle prescrizioni contenute nell'articolo 35.1 riguardante la classe IIIa1.

2. Le zone suddette possono essere oggetto di sistemazione idrogeologica per la difesa del suolo ed il potenziamento delle alberature e del verde esistente.

3. Nelle aree di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni a uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali.

4. In tali zone sono permesse le attrezzature tecnologiche connesse con lo sfruttamento delle risorse idriche.

Sono permesse in particolari zone e periodi dell'anno che non presentino pericolo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, attrezzature per il tempo libero, il cui carattere di temporaneità dovrà venire garantito attraverso apposita convenzione. E' inoltre ammessa la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici.

5. Lungo tutti i corsi d'acqua, compresi i tratti intubati, dovranno essere mantenute fasce di rispetto di inedificabilità assoluta di almeno 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda o dal piede esterno di eventuali argini esistenti, ovvero di almeno 15 metri per lato dal limite del demanio o dal limite della fascia direttamente asservita, in caso di passaggio su proprietà private; l'ampiezza delle suddette fasce è individuata sulle Carte di Piano, dovendo comunque essere confermata localmente in senso cautelativo sulla base dello stato dei luoghi nell'ambito delle indagini di cui all'art. 35.16. Nei confronti dei bacini naturali e/o artificiali dovranno essere garantiti arretramenti di 200 metri dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno di eventuali strutture/argini di contenimento, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Carte di Piano. Tutti gli edifici esistenti situati all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua (compresi i tratti intubati), sono da considerarsi in classe di pericolosità geomorfologica IIIb4 (art. 35.10).

6. La copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun caso.

7. Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo a rive piene

misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena.

8. Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.

In caso di rifacimenti di tratti intubati i riali devono essere riportati a cielo aperto, utilizzando, dove tale operazione non è possibile, coperture mediante griglie metalliche asportabili e, ove occorra, transitabili.

9. Per tutti i corsi d'acqua montani, stagionali o perenni, su tutto il territorio comunale siano essi di proprietà pubblica o privata, indipendentemente dalla classe di zonizzazione territoriale di appartenenza, anche quelli eventualmente non individuati negli elaborati grafici di piano, devono essere applicate le seguenti prescrizioni:

a. In nessun caso deve essere permesso il restringimento e/o l'occlusione, anche parziale, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti di materiali vari.

b. Fatte salve le prescrizioni puntuali di cui al punto seguente, deve essere osservata ovunque una fascia di rispetto inedificabile dall'asse dell'alveo attuale di tutti i rii come prescritto dal comma 5 del presente articolo, ivi compresi quelle minori e le aste in zona di testata, anche nel caso di opere accessorie quali garages, piazzali e similari.

c. Ogni tipo di intervento riguardante il suolo nella cui area ricade un corso d'acqua con intubamento preesistente, salvo motivati ed insormontabili ostacoli tecnici, deve prevedere il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione dell'alveo utilizzando preferibilmente i metodi e i criteri dell'ingegneria naturalistica.

d. Per ogni tipo di intervento, con riferimento alle acque meteoriche, di drenaggio superficiale e profondo, sorgive, ecc., dovranno essere accuratamente progettate, eseguite e collaudate le opere relative alla loro sistemazione in modo che tutte le acque interessanti l'area oggetto di intervento siano correttamente regimate e convogliate esclusivamente negli impluvi naturali, e ciò anche nelle fasi transitorie di cantiere, eventualmente mediante opere provvisorie; inoltre dovrà essere verificato che la sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle dell'intervento.

10. In merito alla stabilità dei versanti ogni tipo di intervento riguardante il suolo dovrà dimostrare che è sicuro rispetto ai dissesti che si possano eventualmente verificare nelle aree limitrofe e/o sui versanti sovrastanti e non influenti negativamente le stesse aree.

11. Con particolare riguardo alla stabilità dei versanti, in sede esecutiva, ogni tipo di intervento riguardante il suolo dovrà essere subordinato ad indagini relative alla natura e alla sistemazione delle acque, ad indagini che dimostrino la compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale e che dimostrino quantitativamente che la stabilità complessiva del versante, ad intervento ultimato, sia migliorata rispetto alle condizioni iniziali; il tutto dovrà essere verificato in sede di collaudo.

12. Come misura precauzionale generale, al fine di mantenere e tutelare le attuali caratterizzazioni paesistiche naturali dell'ambiente e di salvaguardare le condizioni di stabilità idrogeologica dei suoli, sono sempre vietati i disboscamenti e le scorticature incontrollate dei terreni e la perturbazione dell'idrografia minore.

13. Oltre ai divieti posti dalle leggi statali e regionali con finalità di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna e delle acque dagli inquinamenti, non è ammesso (salvo motivata deroga):

a. aprire cave;

b. eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in sottosuolo) per la creazione di terrazzi, piazzali, autorimesse, interrati e scantinati, giardini e colture specializzate in pendio, ecc., senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelativi o risarcitivi dell'assetto superficiale del suolo, in particolare dei lati sottoripa e controripa, intendendo come tali le opere di sostegno, rinsaldamento, inerbimento dei pendii, ecc., nonché di canalizzazione, arginatura e drenaggio della rete grondante capillare e delle falde sub-superficiali;

c. eseguire intagli artificiali a fronti sub-verticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;

- d. costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa (in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale) o altra idonea tecnologia;
- e. demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzioni di sostegno dei suoli, senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- f. modificare il regime idrogeologico dei corsi d'acqua, in particolare: restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; cambiare l'assetto del letto dei corsi d'acqua mediante discariche, traverse, sbarramenti con reti metalliche, intubazioni, ecc.; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare, anche per singoli tratti, il percorso dei rivi senza comprovati motivi di protezione idrogeologica;
- g. addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni, senza regimentarne il conseguente deflusso;
- h. effettuare diversamenti delle acque di uso domestico sul suolo;
- i. impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino una corretta raccolta ed un adeguato smaltimento delle acque piovane;
- l. costruire discariche, riporti di macerie ed altri materiali di rifiuto;
- n. asportare rocce, salvo che per motivi dichiarati ed accertati di ricerca scientifica.

14. Nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni ed opere, sia dirette che indirette, devono essere seguiti i seguenti indirizzi:

- a. le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti, va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umidificanti;
- b. l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta al minimo strettamente indispensabile;
- c. per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati;
- d. per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopra indicati devono risultare più attenti e intesi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi

ART. 39 - AREE DI RISPETTO STRADALE

1. Sono quelle necessarie alla realizzazione di nuove strade, all'ampliamento di quelle esistenti od alla protezione dei nastri stradali nei confronti dell'edificazione.
2. In tali zone è vietata ogni costruzione ed inoltre l'ampliamento o la modifica di quelle esistenti, fatto salvo quanto riportato a seguire.
3. E' consentito a titolo precario e con apposita convenzione/atto d'obbligo unilaterale, autorizzare la costruzione di chioschi o stazioni di rifornimento al servizio di impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione o chioschi di assistenza alla mobilità, recinzioni, piccoli manufatti tecnici quali quadri e colonnine per la distribuzione dei servizi a rete, pensiline di protezione di passaggi pedonali e carrai, le tettoie per la collocazione dei cassonetti per la raccolta rifiuti, legname o per ospitare animali domestici nei limiti specificati al comma 1bis dell'art 28, fatte salve per aree esterne ai centri abitati le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992, n.285. Per tali manufatti la convenzione, ovvero l'atto unilaterale d'obbligo, deve prevedere che gli oneri di smantellamento dell'opera siano a carico del proprietario dal fondo, qualora l'area sia interessata dall'attuazione di spazi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico a semplice richiesta del Comune o dell'ente proprietario della strada.
Le deroghe succitate sono rilasciate previo parere tecnico favorevole degli uffici comunali competenti a condizione che i nuovi manufatti non diminuiscano la visibilità della strada, non intralcino le operazioni di sgombero neve o ledano

altri eventuali pubblici interessi. Per tali interventi è necessario ottenere anche il parere favorevole dell'ente proprietario e/o competente della strada.

4. La larghezza delle fasce di rispetto è indicata nella Tavola di Piano e comunque, al di fuori dei limiti di insediamento, non potranno essere inferiori a quelle prescritte dal Decreto Ministeriale 01.04.1968, n.1404. Qualora non altrimenti definito dalla cartografie di piano, deve essere rispettata per le costruzioni una distanza dal ciglio stradale come definita in funzione della zona normativa. Per le recinzioni vale quanto previsto all'art. 29.

5. In tali fasce è ammessa la costruzione di manufatti interamente interrati, destinati ad autorimesse al servizio di fabbricati esistenti, aventi il solaio di copertura mantenuto a verde e posto a livello non superiore a quello della strada rispettata, sempreché sia garantito sotto il profilo strutturale l'eventuale soprastante utilizzo da parte di autoveicoli in conseguenza dell'ampliamento delle carreggiate stradali. E' ammessa la realizzazione di manufatti costituenti opere di urbanizzazione realizzati dal Comune o dagli enti preposti, previo parere favorevole dell'ente proprietario e/o competente della strada.

6. Nelle fasce della larghezza di 60 metri poste sui due lati della superstrada di accesso al traforo del Frejus, oltre a quanto prescritto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al punto b. dell'art.30, nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici definiti per gli edifici pubblici e di pubblico interesse nel precedente art.32.

7. Il tracciato viario in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G., in sede di progettazione esecutiva, all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi.

All'interno delle fasce di rispetto dell'autostrada A32 Torino- Bardonecchia, è consentito l'ampliamento e la riqualificazione di tale infrastruttura come indicato nelle cartografie di PRG, secondo le procedure di cui alla Legge 285/2000 e nel rispetto delle normative e leggi vigenti. Per tale intervento, eventuali limitate modifiche di tracciamento in sede esecutiva, non costituiscono variante al PRG, purché, contenute all'interno della fascia di rispetto.

7bis. Le precedenti definizioni sono da ritenersi sostitutive di quelle riportate nelle NtA del Piano Particolareggiato delle zone B, ai sensi dell'art. 12 comma 3 delle presenti norme.

8. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 - 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 - 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.


4.2 La Variante al PRGC vigente

Descrizione delle opere in progetto

La soluzione adottabile per sistemare la viabilità d'imbocco della valle di Rochemolles consiste nella costruzione di un rilevato di notevoli dimensioni (113.850mc) addossato al versante.

Questo rilevato consente di modificare sia la pendenza della strada in oggetto sia la larghezza della sede stradale e di conseguenza consente l'incrocio dei due mezzi attualmente assolutamente problematico.

L'intervento si estende sul versante sinistro per circa 260 m e la sede stradale da spostare riqualificare ed allargare ha una lunghezza di ml 460 circa dalla progressiva 1+720 alla progressiva 2+180; il nuovo tratto stradale ha una lunghezza di 632 ml.



Il rilevato ha una volumetria di mc 113.850 circa e sarà realizzato con il materiale estratto dalla galleria di sicurezza del Tunnel del Frejus appaltato dalla S.I.T.A.F. S.p.A.

Attualmente il versante a cui andrà appoggiato il nuovo rilevato è costituito da detrito di falda, boscato ed in alcune zone da roccia affiorante.

Sul fondovalle sono presenti depositi alluvionali del T. Rochemolles ed in alcune aree sono presenti depositi di materiali inerti derivanti dallo smarino dell'originario Tunnel del Frejus.

Il nuovo tratto stradale ha una lunghezza di 632 ml con pendenze variabili da 4,00% a 15,11%:

L'attuale viabilità verrà sostituita da una viabilità più consona che sarà eseguita con la formazione di sottofondazioni stradali in misto stabilizzato dello spessore di cm 30, uno strato di fondazione di cm 15 di tout venant bitumato, uno strato di collegamento binder da 3 cm e uno strato di usura da 3 cm.

La sezione stradale prevista è caratterizzata da una carreggiata di 5.50 m,.

A completamento del progetto stradale è stata prevista l'installazione delle barriere di sicurezza, in legno e acciaio classe h2 laterale.

In alcuni tratti la strada viene sostenuta da terre rinforzate.

Al piede del versante per una lunghezza di 138,50 m è prevista la realizzazione di una berlinese con pali di grande diametro, e il tornante di monte è sostenuto, per una lunghezza di 38 ml, da un muro di controripa in cls rivestito in pietrame.

Sono previste opere complementari: il sistema di drenaggio e di raccolta acque superficiali e le opere di recupero e mitigazione.

Contenuti della Variante semplificata

La presente Variante Semplificata al P.R.G.C., consiste quindi nell'adeguare gli elaborati del PRGC al nuovo tracciato della SP 235, come definito dagli elaborati del progetto definitivo dell'opera allegato.

Sulla Tavola 3B6 del PRGC, in località Rochemolles viene riportata la modifica al tracciato della SP 235, come da progetto. Le aree limitrofe vengono ricomprese in fascia di rispetto come previsto dal D.M. 01.04.1968, n.1404.

La variante non comporta modifiche alle Norme di Attuazione, in quanto le modifiche effettuate fanno riferimento a normative generali.



5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DI INTERVENTO

5.1 Inquadramento geografico, geomorfologico e geologico

Il settore di intervento risulta localizzato nel territorio comunale di Bardonecchia, alla testata del bacino della Dora Riparia e del suo ramo vallivo laterale sinistro formato dalla Dora di Bardonecchia, più precisamente in sinistra idrografica rispetto al Torrente di Rochemolles, a monte dell'attuale imbocco della galleria del Frejus.

La valle del T. Rochemolles rappresenta una delle quattro incisioni vallive principali, insieme a quelle dei valloni di Melezet - Valle Stretta, della Rho e del Frejus, che costituiscono la testata del sottobacino della Dora di Bardonecchia, importante affluente di sinistra della Dora Riparia nella alta Val di Susa, in cui va ad immettersi in corrispondenza dell'abitato di Oulx.

La valle del T. di Rochemolles si sviluppa a monte dell'abitato di Bardonecchia in direzione NE, con orientazione esattamente coincidente con quella del tratto iniziale della valle del T. Melezet; solo a monte del Lago di Rochemolles la valle devia bruscamente in direzione Est, continuando ancora per un lungo tratto verso il Colle del Sommeiller al confine col territorio francese. Tali orientazioni risultano corrispondere a quelle di principali sistemi di discontinuità strutturale di importanza regionale (faglie e contatti tettonici).

Il settore di interesse appare localizzato in sinistra idrografica alla base del versante, a monte dell'attuale imbocco della galleria del Frejus.

Tale area, compresa tra la base del pendio ed il fondovalle alluvionale del torrente, è già stata oggetto di intensa modificazione morfologica fin dagli anni '70/'80, ovvero al tempo della costruzione della galleria autostradale; il terrapieno posto alla base del pendio corrisponde infatti ad un potente accumulo di materiale artificiale-antropico messo in posto a quell'epoca, e serviva quale appoggio al cantiere di betonaggio per il calcestruzzo necessario alla realizzazione delle opere connesse con il tunnel.

Attualmente su questo settore si sviluppano alcuni tornanti della Strada Provinciale che sale verso Rochemolles e verso il Colle del Sommeiller; la sede stradale appare piuttosto ristretta e piuttosto penalizzata dalla forte acclività del pendio, con stretti tornanti sostenuti da muri in pietra ormai segnati dal tempo ed in precarie condizioni statiche.

La geomorfologia di questo settore montano, originariamente tipica di un ambiente che subì in epoche passate una fase di intenso modellamento glaciale, con genesi di forme meno aspre e blandamente ondulate ancora riconoscibili sugli alti versanti, presenta in corrispondenza delle aste torrentizie i caratteri di un evidente e marcato ringiovanimento, con formazione di profonde incisioni erosionali delimitate da ripide scarpate, interrotte saltuariamente da incisioni minori che si sviluppano con direzione perpendicolare rispetto all'asta torrentizia principale ed isolano ristrette dorsali e speroni rocciosi.

La struttura profonda del settore di interesse risulta rappresentata, dal punto di vista geologico, da un basamento roccioso costituito da litotipi afferenti al cosiddetto "Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi", cioè da calcescisti o calcemicascisti.

In sinistra il versante esposto verso ovest appare fittamente boscato e privo di aree in evidente erosione o in dissesto; il substrato è quasi ovunque estesamente mascherato da una coltre di depositi quaternari che può raggiungere spessori notevoli, nell'ordine di numerosi metri fino ad alcune decine di metri. Il substrato roccioso si rinviene solamente alla base del pendio, laddove il torrente, approfondendosi nelle ultime tappe dell'evoluzione geomorfologica locale, ha scavato al piede il

versante, oppure in corrispondenza delle incisioni laterali generate da piccoli rii a basso ordine gerarchico ma di notevole lunghezza.

Nel settore di intervento il versante sinistro si raccorda bruscamente con la fascia subpianeggiante del fondovalle alluvionale del T. Rochemolles, costituita da sedimenti sabbioso-ghiaioso-conglomeratici localmente rielaborati in superficie dall'attività antropica.

Il deposito alluvionale è legato a fenomeni di alluvionamento torrentizio del fondovalle con processi di trasporto di massa fino a vere e proprie lave torrentizie (debris flows), che vengono innescate in concomitanza di eventi meteorici importanti, non necessariamente eccezionali, in un contesto idrodinamico ed idrogeologico, alla scala temporale geologica, di carattere prevalentemente erosionale. Si assiste così al verificarsi di successive e molteplici pulsazioni deposizionali, con formazione di accumuli di sedimenti anche molto consistenti ben presto nuovamente incisi ed asportati dalla successiva azione erosiva dei torrenti, caratterizzati da profili di fondo in forte disequilibrio (soprattutto alla testata) e con una elevata energia.

Al piede del pendio il raccordo tra il versante e il fondovalle alluvionale, in origine certamente netto e brusco a causa dei processi erosivi del corso d'acqua, appare attualmente mascherato da un accumulo di materiale antropico disposto su due livelli, di spessore variabile tra 10 e 20 metri circa, costituito, sulla base di quanto si è riusciti a ricostruire, da materiale detritico proveniente dallo smarino derivante dalla galleria autostradale del Frejus, ma anche di altri tipi di materiali di risulta.

Sulle sponde del torrente Rochemolles e sul fondovalle i depositi alluvionali sono costituiti prevalentemente da clasti eterometrici, poligenici, angolosi o sub-arrotondati, frammisti a matrice sabbioso-ghiaiosa avente una colorazione prevalentemente grigia, conferita dalla predominanza litologica dei calcescisti.

Il drenaggio del Torrente Rochemolles è caratterizzato da attività torrentizia con abbondante trasporto solido ed intensa erosione.

L'area di intervento è caratterizzata da una morfologia concava posta alla base del pendio sinistro vallivo, all'interno della quale si sviluppa la sede stradale provinciale con i suoi tornanti; alla base la concavità è stata a suo tempo parzialmente colmata con la formazione del rilevato artificiale.

Il rilevato artificiale esistente poggia sul suo fondo su depositi alluvionali torrentizi costituiti da elementi subangolosi o poco arrotondati, fatto che suggerisce la moderata distanza percorsa dai sedimenti presumibilmente a causa dei notevoli processi erosivi sulle sponde. Verso il pendio invece il rilevato poggia sulla scarpata che sosteneva la sede della strada provinciale, oppure direttamente sulla roccia.

La falda acquifera è presente sicuramente nel fondovalle alluvionale, ma anche stagionalmente sul pendio, andando occasionalmente a saturare l'orizzonte posto all'interfaccia tra substrato fratturato e copertura.

Le escursioni della falda nella parte inferiore del settore di interesse possono andare a coinvolgere la porzione inferiore dell'esistente accumulo artificiale; per questo motivo si ritiene indispensabile contenere il più possibile questo fenomeno con la predisposizione di un efficace sistema di raccolta e smaltimento sia delle acque di precipitazione e provenienti dal pendio, sia quelle di scorrimento sotterraneo.

5.2 Inquadramento paesaggistico

A livello di area vasta, in base alla Carta dei paesaggi agrari e forestali (IPLA) l'area di intervento si colloca all'interno del sistema P – “Rilievi montuosi e valli alpine (conifere)”, sottosistema PII “Valli di Susa e Chisone”

“Versanti alpini (fascia superiore del bosco), anche su notevoli acclività, coperti da boschi sempreverdi o spogli d'inverno, penetrano nel cuore dei complessi montuosi e risalgono fino ai limiti più elevati della vegetazione arborea. Sono presenti subordinate, e molto discontinue alternanze a prati, pascoli e coltivi abbandonati, dove l'uomo era riuscito a coltivare i meno erti, rari pendii; con caratteri di eccezionalità anche vigneti. Vi corrispondono in parte insediamenti sparsi, di medio versante, sedi temporanee poi permanenti in tempi di forte pressione demografica, oggi per lo più deserti. Arbusteti in estensioni già pascolive e latifoglie con caratteri di marginalità; quest'ultime, in particolare nei fondovalle lungo le acque, talora come specie favorite dall'uomo.”

“Variabilità di forme per lo più lineari e morbide, talora relativamente aspre, localmente con verticalità e sembianze dolomitiche; fondovalle a tratti anche ampi (Oulx). Domina un bosco monospecifico di conifere indifferente all'esposizione, intervallato frequentemente dai pascoli a quote maggiori. Insediamenti addensati in centri minori nei fondovalle, o piccoli nuclei sui versanti in parte semideserti; talora anche dimore sparse.”

A livello di sovraunità l'area è classificata come PII 3.

Praterie, un tempo coperte da formazioni di conifere, al di sotto del limite del bosco, talvolta associate a nuclei di lariceti, sovente coltivi nel basso versante, per lo più abbandonati, sostituiti da prati.

Il territorio è inserito tra gli ambiti storico culturali della Provincia di Torino ed in particolare afferisce all'ambito della “valle di Susa”

Il territorio è costituito da una consistente parte dell'antico territorio storico di infeudazione signorile dei Savoia e comprende anche gli antichi passi del Monginevro e del Moncenisio, cioè gli storici corridoi di comunicazione con la Francia dell'Italia nord-occidentale. E' da notare che la parte alta della Valle, sopra Susa, è stata a lungo appartenente al Delfinato francese ed è stata acquisita al territorio sabaudo soltanto dopo il 1713 (trattato di Utrecht); la zona ha pertanto forti connotati di cultura francese, sia nei toponimi, sia nella produzione architettonica. La bassa Valle possiede un'articolazione del paesaggio dovuta anche al sistema dell'incastellamento e delle fortificazioni 'a la moderna' con un ruolo costante di Susa come riferimento e controllo amministrativo (dal 1622).

La polarizzazione funzionale di rango superiore del territorio è incentrata su Torino già dal periodo medievale; tale ruolo è stato fortemente consolidato a partire dal XVI secolo quando, dopo Cateau Cambrésis (1559) e con la formazione della città-capitale dell'assolutismo sabaudo, si verifica la rifondazione del ducato di Savoia nella direzione italiana, con forti riflessi sui nuovi spazi politici, economici e culturali. L'insediamento si presenta caratterizzato da nuclei di consistenza urbanistica media e piccola, con relativa centralità amministrativa e commerciale leggibile soprattutto nei luoghi storico-strategici del territorio, spesso collegati tra loro dalle aste delle grandi vie storiche di comunicazione. Le economie produttive caratterizzanti, dopo la fase signorile del territorio, sono di tipo misto per il periodo moderno e contemporaneo.

L'area storico-culturale è caratterizzata da incastellamento alto-medievale e medievale e da importantissimi resti di antichi sistemi di collegamento storico con la Francia (Savoia e Delfinato) sia per il periodo celtogallico e romano, sia medievale (soprattutto attraverso il Monginevro e il Moncenisio). Le architetture religiose più importanti sono di tipo protoromanico, romanico e gotico, con presenza diffusa anche delle cappelle votive. E' anche importante la fase moderna e contemporanea della periodizzazione storica con presenza notevole della cultura barocca (chiese e palazzi) e eclettica (architettura per servizi e stagionale).

Per la definizione del paesaggio è importante l'agglomerazione concentrata delle case e la presenza degli ambiti pratici falciabili attorno ai nuclei minori (da lasciare liberi da edificato ai fini paesaggistico-

ambientali). Nelle quote alte appare diffusamente sia l'alpeggio permanente, sia quello stagionale, per pastori e per contadini, con differenti connotati tipologici e funzionali nell'architettura e nell'intorno. Soprattutto sul versante solivo in sinistra della Dora Riparia è diffusa la presenza anche di nuclei e villaggi alpini.

La zona si caratterizza per la prevalenza della cultura della pietra liscia o poco lavorata; la sua connotazione e struttura ambientale va messa a confronto costantemente con le analoghe culture alpine e con il problema della trasmissione trasversale di tecniche costruttive e linguistiche (tipici i campanili dell'Alta Valle), dovuti anche alla antica acculturazione del territorio (Delfinato). Alla cultura del legno e della pietra non lavorata si affianca diffusamente la presenza dell'intonaco nell'architettura civile dei centri storici e nell'architettura religiosa.

5.3 Inquadramento vegetazionale

Dal punto di vista vegetazionale, a livello di area vasta, è stato analizzato il tratto di valle compreso tra lo sbocco, in corrispondenza dell'imbocco sud del traforo, a quota 1300 m circa e la frazione di Les Issard, posta a circa 1450 m.

Risulta evidente una netta differenza tra i due versanti:

- il versante sinistro, esposto a nord ovest, è caratterizzato fino a circa 1500 m di quota, da una formazione pressoché continua di pino silvestre, in parte naturale ed in parte originata da rimboschimenti; a monte sono presenti abetine fino a circa 1800 m, quota oltre la quale si sviluppa il lariceto. Nella porzione di versante più a sud i popolamenti forestali sono inframmezzati alle piste da sci ed agli impianti di risalita.
- Il versante destro, esposto a sud est, è caratterizzato dall'alternanza di pareti rocciose e macereti con prato pascoli e praterie montane; fa eccezione il tratto iniziale, a monte dell'imbocco sud del tunnel, ove sono presenti alcuni rimboschimenti su materiale di riporto.

Dal punto di vista delle funzioni del bosco, i popolamenti che si sviluppano lungo la parte basale del versante, in questo caso in sinistra, hanno funzione protettiva, mentre oltre quota 1400 m circa la funzione risulta essere produttiva o mista protettiva-produttiva.

Le opere in progetto interessano, oltre ad un'area di incolto, una superficie boscata ascrivibile alla pineta di pino silvestre, presente sia a monte della strada che nel tratto compreso tra la provinciale e le difese spondali lungo il torrente.

Viste le caratteristiche del popolamento si tratta presumibilmente di un rimboschimento di pino silvestre, la cui età, in base alle vicende dell'area ed alle caratteristiche del popolamento, risulta stimabile in 25-30 anni.

Il popolamento risulta essere una perticaia coetaneiforme, con elevata densità e copertura colma, struttura monopiana e tessitura omogenea.

Risulta assente un sottobosco propriamente detto, il piano dominato, infatti, è costituito da esemplari dominati o rinnovazione di pino silvestre, talora abbondante.

5.4 Inquadramento naturalistico

Secondo la classificazione ARPA Piemonte effettuata nell'ambito del progetto BIOMOD e FRAGM, a livello di area vasta la biodiversità potenziale è variabile da medio a alta in funzione dell'uso dei suoli sui versanti; in ambito urbano è media/bassa; nell'area in esame è variabile da scarsa e media.

La connettività è medio-alta, alta sui versanti, scarsa in ambito urbano; nell'area in esame è scarsa.

La rete ecologica è caratterizzata da core areas sui versanti alternata a buffer zones; la zona oggetto di intervento si estende in area classificata confine tra una core area di vaste dimensioni e un'area tampone.

5.5 Inquadramento pedologico

Dal punto di vista pedologico l'area di intervento risulta caratterizzata dalla presenza di entisuoli di montagna, afferenti all'unità 00431 della carta dei suoli a scala 1:250.000 della Regione Piemonte, di cui si riporta una sintesi.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti relativamente uniformi e mediamente pendenti, caratterizzati da una discreta stabilità superficiale che comunque pare non essere stata sufficiente per consentire l'evoluzione pedogenetica dei suoli. Per ciò che concerne le litologie di partenza i calcescisti sono prevalenti ma sono anche da segnalare micascisti.

L'uso del suolo è per lo più costituito da boschi di conifere (pino silvestre, abete rosso e larice), nelle aree più elevate in quota si alternano aree pascolive ad aree invase da vegetazione arbustiva e/o forestale. Da segnalare nelle delineazioni più basse in quota ed esposte a sud la presenza di boschi di roverella.

In dettaglio, si tratta di entisuoli, classificabili come Typic Udorthent, grossolani e calcarei, dei versanti montani.

Descrizione sintetica

Morfologia: suoli posti su versanti da mediamente a fortemente acclivi, situati a quota inferiore ai 2000 m s.l.m., su aree nelle quali è molto evidente l'effetto dell'azione di erosione e deposizione da parte delle acque. Sono infatti spesso frequenti, accanto a suoli riferibili a questa tipologia, ampie ed estese pietraie non colonizzate dalla vegetazione. Sono suoli non evoluti che non mostrano alcun orizzonte di alterazione proprio in conseguenza del continuo apporto ed asporto di materiali. Le litologie di partenza sono calcaree.

L'uso del suolo è in parte lasciato ai pascoli rupicoli che di frequente, a causa dell'eccessiva pendenza, sono soprattutto sfruttati dagli animali selvatici e in parte al bosco di latifoglie (roverella soprattutto) e conifere (larice, pino silvestre e pino uncinato).

Suolo: suoli relativamente profondi (il contatto litico si situa oltre i 50 cm di profondità) ma con una profondità utile ridotta a circa 20-60 cm per l'abbondanza di scheletro. L'elevata percentuale di pietre, le tessiture relativamente grossolane e la pendenza rilevante sulla quale questa tipologia è posta, sono le premesse per una buona disponibilità di ossigeno; il drenaggio è moderatamente rapido o rapido e la permeabilità alta o moderatamente alta. L'orizzonte superficiale è nella maggior parte dei casi sottile, ha colori scuri per l'accumulo di sostanza organica (da bruno a bruno scuro), la tessitura varia da franca, a franco-limosa, a franco-sabbiosa, lo scheletro è presente con percentuali mediamente inferiori al 10%, la reazione è neutra o subalcalina ed il carbonato di calcio da assente a presente sino al 10%. Gli orizzonti sottostanti hanno colori tendenti al grigiastro o al bruno oliva (tipicamente litocromici), tessitura franco-sabbiosa, franca o sabbiosofranca, scheletro abbondante (solitamente maggiore del 35%), reazione subalcalina o alcalina e carbonato di calcio presente (spesso abbondante). Il substrato è formato da depositi pietrosi di origine colluviale, appartenenti in prevalenza a calcari, dolomie o calcescisti.

Note

Nelle aree meno piovose può essere a volte descritto un orizzonte calcico in profondità. Questi suoli, nelle esposizioni più calde, possono ospitare specie tipiche del clima submediterraneo.

Cenni gestionali


Suoli con limitazioni molto importanti che derivano dalla pendenza eccessiva delle superfici sulle quali si situano, dall'eccesso di scheletro e dalle condizioni climatiche sfavorevoli. Possono esclusivamente essere utilizzati per il bosco naturaliforme o il pascolo, anche se, in alcuni casi, la


pendenza e la frequenza delle pietre in superficie, rendono difficile anche l'utilizzo pascolivo. Sono suoli dove trovano il loro optimum le specie che si avvantaggiano dell'abbondanza di calcio nel complesso di scambio.








Si tratta di suoli afferenti alla VI classe di capacità d'uso, ovvero **suoli adatti al pascolo ed alla forestazione**, che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale. Il principale fattore stazionario limitante è la pendenza (e1).

5.7 Rumore

Il Comune di Bardonecchia è dotato di Piano di Classificazione Acustica comunale e Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico - VARIANTE 1 - approvato con Deliberazione di C.C. n. 41 del 19.12.2012.





 <small>10134 Torino (TN) - Via Savoia Italiana, 101 Tel. +39 011 262.038 (15 linee r.a.) Tel/Fax +39 011 262.03 81 E-mail: info@iccitalia.com</small>		TAVOLA 2 REV. 1	
COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE			
OGGETTO : CONCENTRICO PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1 : 5000		DATA 6/4/2004	
LEGENDA : CLASSE DI DESTINAZIONE	LIMITE DI IMMISSIONE		
		DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
 : ZONA CLASSE 1	50	40	
 : ZONA CLASSE 2	55	45	
 : ZONA CLASSE 3	60	50	
 : ZONA CLASSE 4	65	55	
 : ZONA CLASSE 5	70	60	
 : ZONA CLASSE 6	70	70	

L'area oggetto di intervento rientra nella classe II "aree ad uso prevalentemente residenziale", classe III "aree di tipo misto" e classe IV "aree ad intensa attività umana".

I limiti di emissione ed immissione sono riportati nelle seguenti tabelle.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (8-22)	Periodo notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1.3 - Valori Limite Assoluti di Emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (8-22)	Periodo notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.4 - Valori Limite Assoluti di Immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITÀ (dB(A))	
		Periodo diurno (8-22)	Periodo notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.5 - Valori Limite Assoluti di Qualità

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997.

6. POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITÀ

6.1 Potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali interferite

La verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di individuare le pressioni sulle componenti ambientali ed antropiche che il piano potrebbe generare sul territorio oggetto di intervento e sulle aree che in varia misura potrebbero esserne influenzate.

Al fine di individuare le componenti potenzialmente interferite si è fatto riferimento ad un'ampia matrice di possibili impatti, positivi e negativi, sui diversi settori ambientali, così come individuati

nelle “linee guida VIA”, elaborate dall’ANPA su richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e integrati in alcuni punti per meglio adattarsi allo specifico caso.

In base al risultato dello screening i fattori ambientali ed antropici su cui porre attenzione, a causa del trasferimento della cubatura, sono:

- Alterazione del Paesaggio
- Sottrazione di vegetazione
- Disturbi alla fauna
- Consumo di Suolo fertile
- Interferenza con sottosuolo e acque sotterranee
- Effetti sul sistema antropico
- Aumento delle emissioni acustiche

Rispetto all’alterazione del paesaggio si possono fare le seguenti considerazioni l’area di intervento ricade in un contesto antropizzato molto prossimo all’imbocco della galleria del Frejus, T4 e con superfici già rimodellate con il materiale di smarino derivante dalla costruzione della galleria stradale. La strada provinciale, che collega Bardonecchia a Rochemolles SP235, consente di raggiungere l’abitato di Rochemolles, nucleo alpino con la parrocchiale del 1200, la diga di Rochemolles, il Rifugio Scarfiotti e il Colle del Sommeiller. Quella di intervento è un’area di transito priva di elementi di rilievo di naturalità. I tornanti oggetto di intervento sono allo stato attuale molto ravvicinati e quindi la superficie naturale del versante risulta essere di modesta estensione. Il rimodellamento del versante è stato progettato in modo da riproporre la morfologia attuale rispettando l’andamento delle curve di livello. Anche il tracciato stradale è stato studiato in modo che la strada si adatti il più possibile alla morfologia del versante senza imporre tratti a geometria rigida. Non si ritiene siano quindi significative le interferenze sulla componente.

La modifica al tracciato stradale seppure comporti una variazione temporanea dell’uso del suolo, derivante da taglio piante e dal rimodellamento del versante, a regime, una volta che la rivegetazione sarà sviluppata, non produrrà effetti tali da indurre una variazione della qualità della componente. L’alterazione sarà di durata limitata nel tempo e reversibile e locale.

Circa la componente naturalistica, questa riveste una certa importanza a livello eco sistemico e percettivo di area vasta ma a livello locale, come detto, la naturalità è limitata dall’antropizzazione del territorio. L’interferenza si ritiene sia nulla.

Relativamente alle interferenze con sottosuolo e acque sotterranee si ritiene che, viste le scelte progettuali effettuate, non siano di rilievo; anzi l’opera in progetto migliorerà la regimazione delle acque superficiali prevenendo fenomeni di ruscellamento e erosioni superficiali, peraltro già presenti in alcuni tratti del tracciato viario ubicati più a monte di quello di intervento.

Gli effetti sul sistema antropico si configurano come migliorativi in quanto la percorribilità della strada provinciale 235 sarà più agevole e sicura.

Le emissioni acustiche non varieranno.

6.2 Criteri di assoggettabilità

Nel presente paragrafo vengono analizzati, in rapporto alla variante di piano in oggetto, i criteri di assoggettabilità alla VAS, così come espressamente individuati dall' Allegato 1 del D. Lgs 4/2008.

Caratteristiche del Piano

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante di piano consentirà di rendere compatibile con il PRGC il progetto della variante stradale alla SP 235 di Bardonecchia-Rochemolles; trattasi di un intervento specifico e localizzato.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Non si ritiene che la variante abbia effetti su altri piani; infatti, il piano non influenza altri piani o programmi in quanto costituisce la normativa di maggior dettaglio per le aree interessate.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La disciplina urbanistica della nuova variante integra soluzioni e prescrizioni, di carattere tipologico e dimensionale degli interventi ammessi, tali da garantirne un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

La variante di Piano non presenta problematiche ambientali di particolare rilievo. Le interferenze con le singole componenti sono dettagliate nel paragrafo specifico.

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La tipologia di piano non rientra tra quelle considerate sotto questo aspetto.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Le interferenze con le singole componenti sono dettagliate nel paragrafo specifico. Trattasi, in generale, di interferenze da nulle a minime, di effetto locale e reversibile; si evidenziano, anche, interferenze positive.

Carattere cumulativo degli impatti.

Le caratteristiche degli impatti non sono tali da far supporre effetti cumulativi tra di loro.

Natura transfrontaliera degli impatti.

Gli impatti non avranno natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

La variante di piano è migliorativa sotto il profilo del sistema antropico.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).

La valutazione degli impatti riguarda sono ed esclusivamente impatti locali.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.

Le aree strettamente interessate dalla variante non presentano caratteri di naturalità, valore artistico o culturale tali da risultare alterati a causa degli interventi ammessi dalla presente variante.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Non si prevede perdita di qualità ambientale.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Non si ritiene che l'azione di progetto prevista dalla variante possa generare impatti su aree o paesaggi protetti. Peraltro, l'unica tutela è rappresentata dalla fascia tutelata dei 150 m dal T. Rochemolles ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs 42/04.

7. MITIGAZIONI

Gli interventi di recupero e mitigazione della porzione di versante rimodellato sono già inclusi nel progetto e sono relative all'inerbimento ed alla messa a dimora di pino silvestre sulle superfici comprese tra i tornanti stradali ed al ripristino delle aree interessate dai lavori. A questi si aggiunge, inoltre, la mitigazione derivante dalle forme del rimodellamento, come detto studiato proprio in modo da adattarsi alla morfologia attuale del versante.

Tali interventi di mitigazione risultano sufficienti a limitare le interferenze a carico della componente vegetazione consentendo la rivegetazione delle superfici oggetto di taglio piante.

8. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante semplificata al vigente PRGC relativa al progetto di variante di un tratto di strada SP 235 funzionale al miglioramento della fruibilità e della sicurezza stradale, non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

Questa variante non determina, infatti, effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa aree già antropizzate e perché consente la realizzazione di un'opera di pubblica utilità finalizzata al miglioramento di una situazione viaria critica.


Gli effetti della variante sono limitati alle aree di intervento e non influiscono su altri piani e programmi.

Inoltre, risultano compatibili con la pianificazione sovra-ordinata.


9. ALLEGATI

Corografia	sc. 1:25.000
Inquadramento su Carta Tecnica Regionale	sc. 1:5.000
Inquadramento su ortofoto	sc. 1:5.000

Carta dei vincoli	sc. 1:5.000
Sovrapposizione del progetto su carta del vincolo idrogeologico (da PRGC)	sc. 1:5.000
Carta dell'uso del suolo e dei tipi forestali	sc. 1:2.500
Carta della vegetazione rilevata nell'area di intervento	sc. 1:2.500
Carta delle destinazioni ed obiettivi selvicolturali	sc. 1:5.000
Carta dei suoli e della capacità d'uso	sc. 1:5.000
Carta delle unità di paesaggio e dei beni architettonici	sc. 1:10.000





INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE
scala 1:5'000



INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO
scala 1:2'000







- LIMITE DELLE UNITA' URBANE DI INTERVENTO DEL P.P. DELLE ZONE B DEL CAPOLUOGO
- FR - AREE E FASCE DI RISPETTO
 - AIC - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
 - APU - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE URBANE E COMPENSORIALI
 - ZIPI - ZONE PER INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO INTERESSE
 - AI - AREE PER L'ISTRUZIONE
 - PU - AREE PER PARCHEGGI DI USO PUBBLICO
 - PP - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI
 - VA - AREE PER VERDE ATTREZZATO (pubblico o di uso pubblico)
 - Ves - AREE VERDI E ALLO STATO NATURALE E DI ARREDO URBANO (Variante Campo Smith)
 - Ics - IMPIANTI DI USO PUBBLICO (Variante Campo Smith)
 - Zics - ZONE INNEVATE PER SPORT INVERNALI (Variante Campo Smith)
 - ZAS - ZONE ATTREZZATE PER LO SCI (COMPENSORI SCIISTICI)
 - ZF - ZONE FERROVIARIE
 - ZAcS - ZONE ALBERGHIERE ED EXTRAALBERGHIERE (Variante Campo Smith)
 - ZIST - ZONE INTEGRATE DI SVILUPPO TURISTICO
 - ZC - ZONE PER CAMPEGGI
 - ATcm - ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE (Variante Colonia Medail)
 - A - ZONE DI TUTELA STORICO-AMBIENTALE
 - A1 - ZONE DI RISPETTO DEI VALORI STORICO-AMBIENTALI
 - ZRes - ZONE RESIDENZIALI (Variante Campo Smith)
 - B2 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
 - B2IS - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
 - RS - ZONE RESIDENZIALI SATURE ED EDIFICI ISOLATI
 - C - ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
 - AREA DI RICOGNIZIONE

